SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 132° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 12 febbraio 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Torino

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 5:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 gennaio 1991.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1991, n. 39.

Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, recante determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica;

Vista la legge 23 luglio 1985, n. 372, per la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi provinciali e comunali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Visto il regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nozione di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica. Competenze generali, speciali e coordinamento.

1. La protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e delle autorità di questo, determinate dal Presidente della Repubblica o dal segretario generale, nonché la protezione ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale, delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica e l'espletamento degli altri speciali servizi previsti dal presente regolamento sono di competenza del Ministero dell'interno, in attuazione dell'art. 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e relativa tabella I - quadro *A*, sull'ordinamento del personale e l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, nonché degli articoli 52 e 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, e dell'art. 3 della legge 23 luglio 1985, n. 372, concernente la rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

2. Nel territorio nazionale i servizi di protezione e sicurezza di carattere generale e territoriale della Presidenza della Repubblica di cui al comma 1, salvo quelli attribuiti alla Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, di cui al comma 3, e salvo quelli di cui all'art. 10, sono svolti a cura delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, che si avvalgono dei comandi ed uffici territoriali o speciali delle forze di polizia e delle altre forze poste a disposizione e che, ai fini di coordinamento, concordano la pianificazione e l'espletamento dei servizi, per gli aspetti generali ed aventi rilevanza istituzionale, con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale da questo delegata, nonché, per ogni altro aspetto, con la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.

3. All'espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza previsti dal presente regolamento, il Ministero dell'interno provvede mediante il prefetto, previsto dalla tabella I, quadro *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, la sovraintendenza

centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1985 e da detto prefetto diretta, ed il reggimento Carabinieri guardie della Repubblica, unità speciale dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri.

4. I Carabinieri guardie della Repubblica, ai fini del loro generale impiego, dipendono funzionalmente, sotto l'Alta autorità del Presidente della Repubblica, dal Segretario generale e dalle autorità, civili e militari, da lui delegate.

Art. 2.

Prefetto che sovraintende ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

1. Alla Sovraintendenza degli speciali servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, espletati a norma dell'art. 1, comma 1, è preposto un prefetto della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla tabella I, quadro *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, anche tra prefetti comandati o posti fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

2. Il prefetto di cui al comma 1 esercita, nell'ambito delle speciali attribuzioni relative all'incarico, le potestà previste dall'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Egli è preposto alla direzione della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e concorre, tramite la Sovraintendenza stessa, alla pianificazione ed al coordinamento dei servizi generali e territoriali di cui al comma 2 dell'art. 1.

4. Ha il titolo di prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica.

5. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli si avvale della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, nonché del reggimento Carabinieri guardie della Repubblica.

6. Collabora strettamente e mantiene un continuo collegamento con il segretario generale e con l'autorità civile da questo delegata a norma dell'art. 3, comma 2, con il consigliere militare del Presidente della Repubblica e con il capo dell'ufficio speciale di sicurezza del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

7. Corrisponde direttamente con i Ministeri e le altre amministrazioni ed enti interessati ed in particolare con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il Comando generale della Guardia di finanza, nonché con le autorità ed i comandi militari delle Forze armate.

Art. 3.

Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

1. La Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica è organo del Ministero dell'interno.

2. Per quanto attiene al suo speciale impiego, la Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza dipende funzionalmente dal segretario generale e dall'autorità civile del Segretariato generale da questo delegata.

Art. 4.

Ordinamento della Sovraintendenza centrale

1. Il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale è coadiuvato da due vice direttori da lui prescelti nell'ambito del personale inquadrato nella Sovraintendenza centrale stessa, di cui uno tra i funzionari della Polizia di Stato ed uno tra gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

2. Uno dei due vice direttori è delegato dal prefetto direttore a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il prefetto direttore può inoltre delegare ai vice direttori l'esercizio di proprie attribuzioni.

3. Nell'ambito della Sovraintendenza centrale è istituito un ufficio di direzione in cui prestano servizio appartenenti alle Forze di polizia indicate nell'art. 5, nonché, per specifici compiti logistici, tecnici ed amministrativi, anche appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato, comandati presso la stessa Sovraintendenza.

4. L'ordinamento interno della direzione è stabilito con provvedimento del Ministro dell'interno.

Art. 5.

Forze di polizia

1. Nell'ambito della Sovraintendenza centrale, ferme restando le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, nonché le dipendenze generali stabilite dalle leggi e dai regolamenti, e per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono inquadrati per l'impiego l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri. Essi dipendono dalla direzione della Sovraintendenza centrale per quanto ha tratto ai particolari compiti per cui sono istituiti, in conformità alle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti e nel comma 2.

2. Oltre all'espletamento degli speciali servizi ad essi affidati dal presente regolamento e per i quali sono specificamente istituiti, l'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed il nucleo presidenziale Carabinieri hanno compiti, secondo le leggi, i regolamenti e le speciali disposizioni delle amministrazioni di appartenenza e salvo quanto stabilito dal presente regolamento, di inquadramento, disciplina ed amministrazione, rispettivamente, del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in servizio nella Sovraintendenza centrale, nonché compiti di addestramento, salve le competenze di pianificazione, coordinamento e sovraintendenza della direzione, ai fini di omogeneità ed unicità della capacità tecnica di impiego unitario di tutte le Forze di polizia nell'espletamento delle speciali attività e nel compimento delle speciali operazioni loro affidate.

Art. 6.

Organici e assegnazione del personale

1. La dotazione organica del personale assegnato alla direzione della Sovraintendenza centrale, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e al nucleo presidenziale Carabinieri è stabilita dal Ministro dell'interno, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa e di intesa con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.

2. L'assegnazione nominativa del personale alla direzione della Sovraintendenza centrale ed alle unità delle forze di polizia in essa inquadrate a norma dell'art. 5 è disposta dalle amministrazioni competenti, previa intesa con il segretario generale o con l'autorità civile da questo delegata, nonché con il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale stessa.

Art. 7.

Organizzazione per l'espletamento dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica

1. Compiti primari della Sovraintendenza centrale sono la protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica e della sua famiglia, nonché delle autorità del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indicate a norma dell'art. 1 e del Segretariato generale, nonché la protezione, la vigilanza ed il presidio di polizia degli immobili della dotazione presidenziale e delle residenze, anche temporanee, del Presidente della Repubblica.

2. All'interno del palazzo del Quirinale, in Roma, alla protezione diretta e immediata del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e delle autorità e personalità estere, sue ospiti, nonché alla protezione, vigilanza e presidio interno di polizia nel palazzo stesso, provvede il reggimento Carabinieri guardie della Repubblica, alle dipendenze funzionali del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3, nella linea di dipendenza prevista dall'art. 54 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri.

3. Restano fermi i compiti e le attribuzioni spettanti al reggimento Carabinieri guardie della Repubblica in materia di rappresentanza e scorta d'onore, di polizia militare e di altri servizi militari alle dipendenze funzionali del segretario generale o dell'autorità militare inquadrata nel Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, nella linea di dipendenza stabilita dall'art. 52 del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri.

4. Il reggimento Carabinieri guardie della Repubblica ha un ordinamento speciale stabilito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sentito lo stato maggiore dell'Esercito.

5. L'art. 17 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, è sostituito dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 8.

Altri compiti della Sovraintendenza centrale

1. La Sovraintendenza centrale di cui all'art. 3 espleta i servizi di protezione e sicurezza degli ex Presidenti della Repubblica e delle loro famiglie e residenze, sia in territorio nazionale che al di fuori di esso.

2. Spetta inoltre alla Sovraintendenza centrale espletare o concorrere ad espletare, quando ne sia espressamente incaricata dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, d'intesa con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata, i servizi di protezione e sicurezza nei confronti delle autorità e personalità estere ospiti del Presidente della Repubblica, nelle forme e nei limiti previsti in generale per l'espletamento dei propri servizi e salva la competenza generale prevista dall'art. 1.

Art. 9.

Concorso tra le Forze di polizia

1. Per specifiche esigenze di servizio, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, il segretario generale o l'autorità civile da questo delegata può disporre il concorso dei Carabinieri guardie della Repubblica con le forze di polizia di cui all'art. 5 nell'espletamento dei servizi esterni di protezione e sicurezza di loro competenza primaria, nonché il concorso dell'ufficio presidenziale della Polizia di Stato e del nucleo presidenziale Carabinieri nell'espletamento dei servizi interni di protezione e sicurezza di competenza del reggimento Carabinieri guardie della Repubblica a norma dell'art. 7, comma 2.

2. Per esigenze particolari, all'ufficio presidenziale della Polizia di Stato ed al nucleo presidenziale Carabinieri, su richiesta del segretario generale, previa proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, possono essere temporaneamente assegnati, dalle amministrazioni civili e militari competenti, altre unità delle rispettive forze di polizia.

3. Per lo svolgimento di compiti specifici la Sovraintendenza centrale può avvalersi inoltre del concorso di reparti ed unità di altre forze di polizia, diverse da quelle di cui all'art. 5, previste dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La relativa richiesta, su proposta del prefetto direttore della Sovraintendenza centrale, è rivolta al Ministro competente dal Ministro dell'interno, di intesa con il segretario generale o con l'autorità civile del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica da questo delegata.

Art. 10.

Servizi speciali di sicurezza: zone militari e territorio estero

1. Nelle aree in cui si svolgono attività militari, i servizi generali e territoriali di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica e delle eventuali altre autorità o personalità nazionali o estere che siano sue ospiti o che lo accompagnino e del loro seguito, salvo che per il

servizio di protezione diretta ed immediata della persona del Presidente della Repubblica e delle altre autorità o personalità nazionali ed estere indicate, sono svolti a cura dell'autorità militare competente e delle unità di polizia o vigilanza militare che da essa dipendono. Ai fini del coordinamento, l'autorità militare concorda la pianificazione e l'espletamento dei servizi con la direzione della Sovraintendenza centrale.

2. Spetta al Ministero dell'interno provvedere alla protezione e alla tutela del Presidente della Repubblica, nonché delle missioni e delle delegazioni, anche non ufficiali, al suo seguito fuori del territorio nazionale, a mezzo della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza, alla cui dipendenza funzionale sono poste le eventuali unità o gli appartenenti alle forze di polizia generale o militari, cui è affidato l'espletamento dei servizi di protezione e sicurezza nei confronti delle altre autorità civili o militari che fanno parte della missione o della delegazione e con l'eventuale concorso, sulla base di apposite intese, degli altri servizi competenti dello Stato.

Art. 11.

Guardia d'onore

1. I reparti delle Forze armate impiegati nel servizio di guardia d'onore nel palazzo del Quirinale, nelle altre sedi della Presidenza della Repubblica, nelle residenze anche temporanee del Presidente della Repubblica, nonché le altre unità militari eventualmente assegnate per speciali esigenze al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, possono, su richiesta del Segretario generale, concorrere ai servizi di presidio, vigilanza, protezione e sicurezza nei casi e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

2. Il regolamento di servizio per le guardie d'onore del palazzo del Quirinale e delle altre residenze del Presidente della Repubblica, nonché per altre guardie d'onore disposte fuori della città di Roma per il Presidente della Repubblica, è emanato dal Ministro della difesa, d'intesa con il segretario generale e, per quanto attiene al concorso istituzionale della guardia stessa ai servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica d'interesse del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si applica anche agli altri reparti ed unità militari assegnati al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica a norma del comma 1.

Art. 12.

Attribuzioni dell'autorità militare in casi speciali

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli articoli 217, 218 e 219 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Segretario generale, può stabilire che l'esercizio delle attribuzioni e l'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento per la protezione e la sicurezza della Presidenza della Repubblica ed in genere per la tutela dell'ordine e della sicurezza in relazione ad essa possa essere affidato alla più alta autorità militare in servizio alla Presidenza della Repubblica, per quanto attiene il presidio e la difesa del palazzo del Quirinale e degli altri immobili della dotazione.

2. L'autorità militare espleta i compiti ed esercita le attribuzioni affidatele alle dipendenze dell'autorità politica competente.

3. Per gli scopi di cui al comma 1, le forze di polizia di cui agli articoli 5 e 7, nonché la guardia d'onore e le altre unità eventualmente assegnate a norma degli articoli 1 e 11, sono poste per l'impiego alle dipendenze dell'autorità militare, che ne dirige i servizi.

4. A tal fine il segretario generale, l'autorità civile delegata a norma dell'art. 3 ed il prefetto direttore della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza mantengono informata l'autorità militare alla quale sono affidati i compiti e le attribuzioni di cui al presente articolo e trasmettono alla stessa i documenti che prevedono e disciplinano le misure per la tutela e la protezione della Presidenza della Repubblica.

Art. 13.

Spese per il funzionamento della Sovraintendenza centrale

1. Alle spese per il funzionamento e per le specifiche esigenze logistiche e tecniche della Sovraintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica - Direzione - Ufficio presidenziale della Polizia di Stato e nucleo presidenziale Carabinieri, ivi comprese quelle per il personale, gli allestimenti, le telecomunicazioni, la motorizzazione e l'armamento, si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e degli altri enti e servizi interessati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed in generale della sicurezza dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla corte dei conti il 7 febbraio 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti della Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onoreficenze della Repubblica».

— La legge 9 agosto 1948, n. 1077, reca: «Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica».

— La legge 23 luglio 1985, n. 372, reca: «Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica». (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 28 luglio 1985).

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981).

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

— Il testo dell'art. 19 del testo unico delle leggi provinciali e comunali, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dall'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, è il seguente:

«Art. 19. — Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali e istituzionali, per compiere in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura».

— Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, reca: «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982).

— Il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, reca: «Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri».

— Il D.P.R. 30 ottobre 1985 concernente l'ordinamento degli uffici e dei servizi el Segretariato generale della Presidenza della Repubblica non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* data la natura del provvedimento.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 1 *(Attribuzioni del Ministro dell'interno)*. — Il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attività delle Forze di polizia.

Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Restano ferme le competenze del Consiglio dei Ministri previste dalle leggi vigenti».

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 340/1982 è il seguente:

«Art. 3 *(Organizzazione interna degli uffici centrali)*. — Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici centrali, con riferimento alla articolazione delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

L'organizzazione sarà determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parità qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilità, nonché dell'esigenza di accorpare le competenze concernenti materie e compiti omogenei.

Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale».

— Il testo degli articoli 52 e 54 del regio decreto n. 1169/1934 è il seguente:

«Art. 52. — L'Arma dei carabinieri reali dipende dal Ministero della guerra per tutto ciò che riguarda il suo reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, il governo dei quadri, l'equipaggiamento, l'armamento, la rimonta, il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento occorrente per tutti i servizi pei quali non provvede il Ministero dell'interno in conformità dell'art. 54.

L'Arma dipende anche dal Ministero della guerra per quanto ha tratto al servizio militare nonché al suo riparto territoriale.

Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli ufficiali, il Ministero della guerra opera sempre di concerto con quello dell'interno».

«Art. 54. — L'Arma dei carabinieri dipende invece dal Ministero dell'interno per quanto ha tratto al servizio d'istituto, d'ordine e di sicurezza pubblica, all'accasermamento ed al casermaggio, nonché per tutto ciò che riguarda il materiale ciclistico ed automobilistico e relativo equipaggiamento necessario per il servizio di polizia.

Il Ministero dell'interno può ordinare concentramenti di forza ogni qualvolta lo ritenga necessario».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 372/1985 è il seguente:

«Art. 3. — L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa».

Note all'art. 1, comma 3

— Per il titolo del D.P.R. n. 340/1982 si veda la precedente nota al comma 1.

— Il D.P.R. 14 agosto 1985 concernente ordinamento e organizzazione dei servizi di sicurezza del Presidente della Repubblica non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* data la natura del provvedimento.

— Per il testo dell'art. 54 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri si veda la precedente nota al comma 1.

Nota all'art. 2, comma 1:

— Per il titolo del D.P.R. n. 340/1982 si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 2:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 13 *(Prefetto)*. — Il prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il prefetto ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.

A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.

Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività.

Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attività delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.

Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge».

Nota all'art. 7, comma 2:

— Per il testo dell'art. 54 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 3:

— Per il testo dell'art. 52 del regolamento organico dell'Arma dei carabinieri si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 5:

— Per il titolo del regio decreto n. 1169/1934 si veda la precedente nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 9, comma 3:

— Il testo dell'art. 16 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Nota all'art. 12, comma 1:

— Il testo degli articoli 217, 218 e 219, come sostituito dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 22/*B*, del regio decreto n. 773/1931 è il seguente:

«Art. 217 (art. 222 T.U. 1926). — Qualora sia necessario affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo (159), o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all'autorità che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 218 (art. 223 T.U. 1926). — Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritiene di delegare ad esse.

Art. 219. — Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria».

91G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Villadose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villadose (Rovigo) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma primo, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villadose (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Ronsisvalle è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villadose (Rovigo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, delle quali il consiglio stesso ha preso atto in data 22 ottobre 1990, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 19, 20 e 21 dicembre 1990 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Rovigo ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, con decreto n. 1686/13-4/Gab del 22 dicembre 1990, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villadose (Rovigo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Ronsisvalle.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A0713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) a casua delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma primo, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Teramo n. 3055 del 2 gennaio 1991, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eugenio Matronola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) versa da molto tempo in una grave situazione di crisi manifestando chiari segni di incapacità di funzionamento.

Tale crisi è sfociata nelle dimissioni rassegnate in data 15 dicembre 1990 da dieci consiglieri sui venti assegnati al comune per legge.

Il prefetto di Teramo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e considerato che nella seduta del 27 dicembre 1990 il suddetto consesso non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione, evidenziando in tal modo lo stato di paralisi amministrativa, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Martinsicuro (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eugenio Matronola.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A0714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Origgio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Origgio (Varese) a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma primo, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Varese n. 5014/13/Gab. del 20 dicembre 1990, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Origgio (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Pasquale D'Errico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Origgio (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 178 del 19 dicembre 1990, esaminata senza rilievi dalla sezione provinciale del comitato regionale di controllo nella seduta del 20 dicembre 1990.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Origgio (Varese) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Pasquale D'Errico.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A0715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Casorate Sempione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Casorate Sempione (Varese) a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, compresi il sindaco e gli assessori municipali, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma primo, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Varese n. 4949/13/Gab. del 14 dicembre 1990, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casorate Sempione (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Traldi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casorate Sempione (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi sfociata, dapprima, nelle dimissioni rassegnate da un consigliere, delle quali il consiglio comunale ha preso atto con deliberazione n. 101 del 27 novembre 1990, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo - sezione di Varese, nella seduta del 13 dicembre 1990 e, da ultimo, nelle dimissioni rassegnate da altri dieci consiglieri tra i quali il sindaco e la giunta, delle quali il consiglio ha preso atto con deliberazione n. 111 dell'11 dicembre 1990, anch'essa esaminata senza rilievi dall'organo di controllo nella seduta del 13 dicembre 1990.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casorate Sempione (Varese) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Traldi.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A0716

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 novembre 1990.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1990-31 agosto 1991, della misura del tasso di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1990 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1990), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 14,50% per il periodo 1° settembre 1989-31 agosto 1990;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1990-31 agosto 1991;

Visti i tassi di interesse applicati al 15 settembre 1990 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1990-31 agosto 1991, al 13,50% (tredici e cinquanta per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

91A0690

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Siat vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 marzo 1990 della Siat vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22624 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto; introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0632

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Swiss Life (Italia) S.p.a:, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 28 febbraio e 20 marzo 1990 della Swiss Life (Italia) S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22621 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0633

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Prudential vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 14 febbraio e 14 marzo 1990 della Prudential vita S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22628 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Prudential vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0634

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita, in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Polaris vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n: 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 marzo 1990 della Polaris vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22620 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Polaris vita S.p.a., con sede in Roma.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0635

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 12 aprile 1990 della Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22602 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Systema vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0636

DECRETO 23 novembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 21 febbraio e 15 marzo 1990 della Vittoria assicurazioni S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22608 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0637

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 marzo 1990 della MGF vita Italia S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22617 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla MGF vita Italia S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0638

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 27 marzo 1990 della MAA vita assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22621 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di

polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0639

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 3 aprile 1990 della Savoia vita S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22625 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Savoia vita S.p.a., di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita dell'uomo, con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0640

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 febbraio e 20 aprile 1990 della Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22697 del 26 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Unione subalpina di assicurazioni S.p.a., con sede in Torino.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0641

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla Riunione adriatica di sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 27 febbraio e 20 aprile 1990 della Riunione adriatica di sicurta S.p.a., intese ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Vista la lettera n. 22700 del 26 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla Riunione Adriatica di sicurtà S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0642

DECRETO 11 dicembre 1990.

Approvazione di nuove condizioni di polizza regolanti le modalità assuntive delle assicurazioni vita in relazione al rischio di decesso da infezione HIV, presentate dalla U.A.P. vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 8 marzo 1990 della Rappresentanza Generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-Vie intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica sostitutive delle analoghe già approvate, nonché di condizioni di polizza regolanti i contratti assunti con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1990 con il quale è stato approvato il trasferimento dell'intero portafoglio assicurativo della Rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-Vie alla U.A.P. vita S.p.a, con sede in Genova;

Vista la lettera n. 22606 del 25 luglio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni di polizza regolanti le assicurazioni sulla vita assunte senza visita medica, sostitutive delle analoghe già approvate, e le condizioni di polizza per le assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV, integrative delle condizioni generali di polizza in vigore, presentate dalla U.A.P. vita S.p.a., con sede in Genova.

Art. 2.

Nell'ipotesi di coperture assicurative superiori a lire 300 milioni, l'impresa di cui al precedente art. 1 può assumere il rischio solo previa effettuazione della siero-diagnosi HIV nei confronti dell'assicurato, fatta salva — in caso di rifiuto dell'assicurando medesimo a sottoporsi alla predetta diagnosi — la facoltà dell'impresa di aderire comunque alla stipulazione del contratto, introducendo nello stesso una clausola di carenza settennale limitatamente al decesso riconducibile ad AIDS.

Per coperture assicurative pari o inferiori a lire 300 milioni, la siero-diagnosi HIV può essere richiesta qualora dalle risposte fornite dall'assicurando al questionario assuntivo emergano elementi che rendano necessaria una più approfondita conoscenza del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0643

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 dicembre 1990.

Impegno della somma di L. 94.952.762.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di L. 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 186174, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata al Cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1990, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 94.952.762.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 88, 89, 93, 94, 95 «Ambiente Basilicata Calabria FIO B» per L. 29.985.272.000 numeri 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177 «Disinquinamento Po IV C - Lombardia» per L. 64.967.490.000 della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per il progetto «Disinquinamento Po IV C - Lombardia» corrispondente ai progetti numeri 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177 di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988, è già stata erogata la somma complessiva di L. 86.296.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), relativa al finanziamento complessivo di L. 123.159.000.000 approvato con delibera CIPE 12 maggio 1988 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 36.863.000.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 64.967.490.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 36.863.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto sopraindicato e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 28.104.490.000 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla delibera CIPE 12 maggio 1988;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 28.104.490.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI: n. 86 «Strada di collegamento della Val Vibrata con la ss 80 (Valle del Tordino) in provincia di Teramo», n. 150 «Metropolitana di Genova - tratta funzionale Brin-Dinegro», n. 154 «Viabilità Polcevera - lotto funzionale - Via Polonio - Ponte Teglia Ponte Rivarolo», n. 187 «Impianto di surgelazione per prodotti ortofrutticoli», n. ex 22 comprendente i sottoprogetti: «Castello di Rivoli ed ex Ospedale S. Giovanni», risultanti in avanzato stato di realizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 94.952.762.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

Progetti cofinanziati:

l'importo di L. 36.863.000.000 da devolvere a favore della regione Lombardia a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177 «Disinquinamento Po IV C - Lombardia»;

l'importo di L. 29.985.272.000 da devolvere a favore della regione Basilicata per il finanziamento dei progetti numeri 88, 89, 93, 94, 95 «Ambiente Basilicata - Calabria FIO B».

Progetti non cofinanziati:

l'importo di L. 10.000.000.000 da devolvere a favore della regione Abruzzo per il finanziamento del progetto n. 86 «Strada di collegamento della Val Vibrata con la ss n. 80 (Valle del Tordino) in provincia di Teramo»;

l'importo di L. 4.699.998.650 da devolvere a favore della regione Liguria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 150 «Metropolitana di Genova - tratta funzionale Brin-Dinegro»;

l'importo di L. 5.703.491.350 da devolvere a favore della regione Liguria per il finanziamento del progetto n. 154 «Viabilità Polcevera - lotto funzionale - Via Polonio Ponte Teglia - Ponte Rivarolo»;

l'importo di L. 3.000.000.000 da devolvere a favore della regione Molise per il finanziamento del progetto n. 187 «Impianto di surgelazione per prodotto ortofrutticoli»;

gli importi di L. 1.260.000.000 e L. 3.441.000.000 da devolvere a favore della regione Piemonte per il finanziamento dei sottoprogetti del progetto n. ex 22: Castello di Rivoli ed ex ospedale S. Giovanni»;

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 45

91A0664

DECRETO 19 dicembre 1990.

Impegno della somma di L. 4.393.739.745 a favore del Ministero del tesoro, per il 1990, in conto residui 1989, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 che assegna all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) le strutture scientifiche ed i laboratori centrali dell'ENPI e dell'ANCC;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990, con la quale, a valere sulle residue disponibilità 1989, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, viene assegnata, fra l'altro, al Ministero del tesoro la somma di L. 4.393.739.747 - a titolo di controvalore delle strutture scientifiche e laboratori centrali dei soppressi ENPI ed ANCC, costituenti la dotazione strumentale dell'ISPESL;

Vista la legge di bilancio n. 409/89, per l'esercizio 1990;

Ritenuto di dover impegnare a favore del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti - la somma di lire 4.393.739.745, a valere sulle residue disponibilità 1989 del Fondo sanitario nazionale parte di conto capitale;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.393.739.745 è impegnata a favore del Ministero del tesoro, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990, in conto residui 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 44

91A0665

DECRETO 31 dicembre 1990.

Impegno della somma di L. 23.987.941.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (FIO 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per i 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto 7 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 71;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni - a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Viste le delibere CIPE 22 dicembre 1983, 19 giugno 1984 e 22 novembre 1984;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 186,169 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1990, una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 23.987.941.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 34 «Disinquinamento Manfredonia FIO/C» di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Considerato che per il detto progetto n. 34 è già stata erogata la somma di L. 42.896.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) nonché la somma complessiva di L. 43.977.925.780 quale prima e seconda tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 107.240.000.000 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 1983 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 20.366.074.220;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI, pari a L. 23.987.941.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 20.366.074.220, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 34 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 3.621.866.780, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alle citate delibere CIPE;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 3.621.866.780a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento del progetto non cofinanziato dalla BEI n. 20 «Opere irrigue in sinistra Regi lagni»;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 23.987.941.000 è impegnata, per l'esercizio 1990, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 20.366.074.220 da devolvere a favore della regione Puglia per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 34 «Disinquinamento Manfredonia FIO/C»;

l'importo di L. 3.621.866.780 da devolvere a favore della regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 20 «Opere irrigue in sinistra Regi lagni».

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 48

91A0666

DECRETO 31 dicembre 1990.

Impegno della somma di L. 14.992.485.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 186177 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1990, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 14.992.485.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 67 «Turismo in Puglia»;

Considerato che per il detto progetto n. 67 «Turismo in Puglia» è già stata erogata la somma di L. 24.516.900.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali) relativa al finanziamento complessivo di L. 38.186.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 13.669.100.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della prima tranche BEI, pari a L. 14.992.485.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 13.669.100.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 67 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 1.323.385.000 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 dicembre 1983;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 1.323.385.000a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento del progetto non cofinanziato dalla BEI (i cui lavori risultano ultimati): n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla (CA)» regione Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 14.992.485.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 13.669.100.000 da devolvere a favore della regione Puglia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 67 «Turismo in Puglia»;

l'importo di L. 1.323.385.000 da devolvere a favore della regione Sardegna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 68 «Ristrutturazione Laguna S. Gilla (CA)».

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 47

91A0667

DECRETO 31 dicembre 1990.

Impegno della somma di L. 10.994.543.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1990, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 186175, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1990, una variazione in aumento al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 10.994.543.000, corrispondente al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali:

«Difesa Ambiente Basilicata - FIO D», per L. 5.997.054.460 (arrotondato) regione Basilicata corrispondente ai progetti numeri 46, 47 e 48;

«Porto Calabria FIO C», per L. 4.997.488.540 (regione Calabria) corrispondente ai progetti numeri 50 e 51;

Considerato che per il progetto «Difesa Ambiente Basilicata FIO D», corrispondente ai progetti numeri 46, 47 e 48, è già stata erogata la somma complessiva di L. 28.862.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 23.987.928.070 quale 1ª, 2ª e 3ª tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di lire 52.918.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che pertanto per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.068.071.930;

Considerato, inoltre, che il progetto «Porti Calabria FIO C» corrispondente ai progetti numeri 50 e 51 è già stata erogata la somma complessiva di L. 10.352.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma di L. 7.496.214.850 quale 1ª e 2ª tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 20.774.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che pertanto per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 2.925.785.150;

Atteso, pertanto, che i suddetti progetti a seguito dell'entrata in bilancio della tranche BEI di L. 5.997.054.460 e di L. 4.997.488.540 si determina, attraverso l'utilizzazione delle richiamate somme di L. 5.068.071.930 e L. 2.925.785.150 la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti «Difesa ambiente Basilicata FIO D» e «Porti Calabria FIO C» e si rendono quindi disponibili rispettivamente gli importi di L. 928.982.530 e di L. 2.071.703.390, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva resasi disponibile di L. 3.000.685.920 (928.982.530 + 2.071.703.390) a favore della Cassa depositi e prestiti per l'ulteriore finanziamento del progetto non cofinanziato dalla BEI (risultante in avanzato stato di realizzazione): n. 106 «Opere di distribuzione irrigua nel comprensorio Cavazzini IV» - regione Sicilia che si finanzia ulteriormente per L. 3.000.685.920;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 10.994.543.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 5.068.071.930 da devolvere a favore alla regione Basilicata a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 46, 47 e 48 «Difesa Ambiente Basilicata FIO D»;

l'importo di L. 2.925.785.150 da devolvere alla regione Calabria a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 50 e 51 «Porti Calabria FIO C»;

l'importo di L. 3.000.685.920 da devolvere alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 106 «Opere di distribuzione irrigua nel comprensorio Cavazzini IV»;

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1991
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46

91A0668

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° febbraio 1991.

Differimento del termine per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1990 concernente la classificazione delle stesse.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983 con il quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e le case di cura private di cui all'art. 44, secondo comma, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, secondo comma, del predetto schema di convenzione, il quale prevede un provvedimento di aggiornamento dei requisiti stabiliti nell'allegato 1 al decreto ministeriale 30 giugno 1975, riguardante lo schema di convenzione regioni-case di cura, a termine dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386 (allegato relativo ai criteri per l'assegnazione delle case di cura private alle fasce funzionali, ai fini della corresponsione della diaria di degenza);

Visto il proprio decreto 16 giugno 1990 concernente la classificazione delle case di cura private convenzionate;

Tenuto conto dell'accordo sottoscritto dall'Amministrazione sanitaria in data 8 novembre 1990 con le rappresentanze delle associazioni dell'ospedalità private alla presenza del Ministero del tesoro e delle regioni nonché dell'ANCI e dell'UNCEM;

Tenuto altresì conto che nel predetto accordo l'Amministrazione sanitaria si è impegnata a predisporre la sospensione dell'applicazione degli standards in considerazione del nuovo accordo concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale (triennio 1988-90 — decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 28 novembre 1990 — *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1990, supplemento ordinario n. 84);

Ravvisando la necessità di graduare l'applicazione del decreto in argomento anche a causa della disomogenea evoluzione della legislazione regionale in materia di requisiti delle case di cura private;

Decreta:

Articolo unico

Il termine fissato dalle norme transitorie finali contenute nel decreto ministeriale 16 giugno 1990 è subordinato all'emanazione della legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria. Pertanto l'adeguamento a dette norme è temporaneamente sospeso.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A0717

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990 che, per l'Università di Torino, prevede l'istituzione a Novara delle facoltà di medicina e chirurgia, economia e commercio e del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche; ad Alessandria delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza e scienze politiche; a Vercelli della facoltà di lettere e filosofia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Viste le deliberazioni adottate dai consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, economia e commercio, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, scienze politiche e lettere e filosofia;

Visti i pareri favorevoli espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel titolo I - Disposizioni generali, all'art. 1, relativo all'elencazione delle facoltà che costituiscono l'Università di Torino, vengono aggiunte le seguenti:

facoltà di giurisprudenza, con sede in Alessandria;

facoltà di scienze politiche, con sede in Alessandria;

facoltà di economia e commercio, con sede in Novara;

facoltà di lettere e filosofia, con sede in Vercelli;

facoltà di medicina e chirurgia, con sede in Novara;

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede in Alessandria;

Art. 2.

Nel titolo II - Facoltà, rispettivamente dopo gli articoli 13, 19, 23, 27, 54, 76 e 84 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli e sezioni relativi all'istituzione della facoltà di giurisprudenza - corso di

laurea in giurisprudenza, con sede in Alessandria; della facoltà di scienze politiche - corso di laurea in scienze politiche, con sede in Alessandria; della facoltà di economia e commercio - corso di laurea in economia e commercio, con sede in Novara; della facoltà di lettere e filosofia - corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne, con sede in Vercelli; della facoltà di medicina e chirurgia - corso di laurea in medicina e chirurgia, con sede in Novara; della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corsi di laurea in chimica, in fisica, in matematica, in scienze biologiche, in scienze dell'informazione, con sede in Alessandria; del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, con sede in Novara.

SEZ. II - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
(Sede di Alessandria)

1) *Corso di laurea in giurisprudenza*

Art. 14. — La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 15. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto romano;
3) filosofia del diritto;
4) storia del diritto romano;
5) storia del diritto italiano (biennale);
6) economia politica;
7) scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) diritto costituzionale;
9) diritto ecclesiastico;
10) diritto romano (biennale);
11) diritto civile (biennale);
12) diritto commerciale;
13) diritto del lavoro;
14) diritto processuale civile;
15) diritto internazionale;
16) diritto amministrativo (biennale);
17) diritto penale (biennale);
18) procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1) statistica;
2) medicina legale e delle assicurazioni;
3) diritto canonico;
4) diritto privato comparato;
5) diritto industriale;
6) diritto agrario;
7) diritto della navigazione;
8) diritto bizantino;
9) diritto musulmano;
10) diritto comune;
11) esegesi delle fonti del diritto romano;
12) esegesi delle fonti del diritto italiano;
13) storia delle dottrine politiche;
14) diritto internazionale privato e processuale;
15) dottrina dello Stato;
16) diritto regionale;
17) teoria generale del diritto;
18) diritto processuale amministrativo;
19) organizzazione internazionale;
20) economia internazionale;
21) diritto fallimentare;
22) diritto finanziario;
23) diritto pubblico comparato;
24) giustizia costituzionale;
25) logica giuridica;
26) sociologia del diritto;
27) diritto di famiglia;
28) diritto bancario (e di borsa);
29) diritto penale commerciale;
30) diritto e procedura penale militare;
31) diritto urbanistico;
32) diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
33) diritto anglo-americano;
34) diritto dei Paesi socialisti;
35) diritto e organizzazione delle comunità europee;
36) contabilità dello Stato;
37) teoria generale del processo;
38) storia delle codificazioni moderne;
39) storia del pensiero giuridico;
40) politica economica e finanziaria;
41) antropologia criminale;
42) istituzioni di diritto pubblico;
43) istituzioni di diritto penale;
44) sistemi giuridici comparati;
45) diritti dei Paesi afroasiatici;
46) etnologia giuridica;
47) diritto penale e processuale penale comparato;
48) procedura penale comparata;
49) diritto penale dell'economia;
50) diritto penale comparato;
51) diritto privato delle comunità europee;
52) diritto processuale civile comparato;
53) istituzioni di diritto processuale;
54) diplomatica e paleografia giuridica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari. La scelta degli insegnamenti complementari e la scelta della tesi di laurea devono coordinarsi secondo i criteri e gli orientamenti omogenei fissati dal consiglio della facoltà.

Art. 16. — Gli esami di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto privato devono precedere tutti gli esami di materie giuridiche non istituzionali; l'esame di istituzioni di diritto privato non deve precedere l'esame di diritto costituzionale.

Gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano precedono quelli di diritto romano, di esegesi delle fonti del diritto romano, di diritto bizantino, di storia del diritto italiano e di diritto comune.

L'esame di diritto costituzionale precede quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale e di diritto regionale.

L'esame di storia del diritto italiano precede quello di diritto comune.

L'esame di economia politica precede quello di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 17. — I laureati in economia e commercio sono ammessi al terzo anno di corso per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica (1).

Per coloro i quali abbiano conseguito lauree diverse da quella sopraricordata o abbiano seguito alcuni anni di qualunque corso di grado universitario e sempre che siano forniti del diploma di maturità classica o di maturità scientifica, la facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero minimo di insegnamenti, che debbono essere seguiti e formare oggetto di eame, e consigli l'ordine degli studi.

SEZ. IV - FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
(Sede di Alessandria)

1) *Corso di laurea in scienze politiche*

Art. 24. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 25. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) politico-economico;

b) politico-internazionale;

c) politico-sociale;

d) storico-politico;

e) politico-amministrativo.

Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori che sono:

1) diritto costituzionale italiano e comparato;

2) economia politica;

3) filosofia della politica;

4) istituzioni di diritto pubblico;

(1) Vedi legge 11 dicembre 1969, n. 910.

6) politica economica e finanziaria;

6) sociologia;

7) statistica;

8) storia delle dottrine politiche;

9) storia moderna.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non più di tre degli insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione indicati nel presente statuto, a seconda dell'indirizzo pescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono venire anticipati al biennio propedeutico.

Alcuni insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà o corsi di laurea.

Nel biennio di specializzazione quattro insegnamenti saranno obbligatori per ciascun indirizzo.

Essi sono:

a) Per l'indirizzo politico-economico:
1) dinamica economica;
2) economia politica II;
3) politica economica II;
4) scienza delle finanze.

b) Per l'indirizzo politico-internazionale:
1) diritto internazionale pubblico;
2) organizzazione internazionale;
3) relazioni internazionali;
4) storia delle relazioni internazionali.

c) Per l'indirizzo politico-sociale:
1) scienza della politica;
2) metodologia delle scienze sociali;
3) sociologia II;
4) storia del pensiero sociologico.

d) Per l'indirizzo storico-politico:
1) metodologia della ricerca storica;
2) storia contemporanea;
3) storia economica;
4) storia moderna II.

e) Per l'indirizzo politico-amministrativo:
1) diritto amministrativo;
2) istituzioni di diritto privato italiano e comparato;
3) istituzioni di diritto e procedura penale;
4) sociologia politica.

Per ciascuno degli indirizzi la facoltà dovrà inoltre predisporre all'inizio di ogni anno accademico un elenco di non meno di otto e non più di undici insegnamenti annuali. Nell'ambito di detti elenchi lo studente dovrà scegliere almeno sei materie delle quali sarà obbligato a frequentare i corsi e a sostenere gli esami. La scelta da parte della facoltà avrà luogo nell'ambito del seguente elenco di materie:

1) analisi del linguaggio politico;

2) antropologia culturale;

3) antropologia criminale;

4) antropologia sociale;

5) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;

6) demografia;
7) diritto anglo-americano;
8) diritto commerciale;
9) diritto degli enti locali;
10) diritto delle comunicazioni internazionali;
11) diritto delle comunità europee;
12) diritto dell'economia;
13) diritto diplomatico e consolare;
14) diritto finanziario;
15) diritto internazionale dell'economia;
16) diritto internazionale privato;
17) diritto del lavoro;
18) diritto regionale;
19) dottrina dello Stato;
20) econometria;
21) economia applicata;
22) economia aziendale;
23) economia degli enti e delle imprese locali;
24) economia dei Paesi socialisti;
25) economia del lavoro;
26) economia internazionale;
27) economia monetaria;
28) economia e politica agraria;
29) economia e politica industriale;
30) economia e politica del territorio;
31) finanza degli enti locali;
32) geografia e politica economica;
33) giustizia amministrativa;
34) governo locale;
35) istituzioni di economia politica;
36) istituzioni politiche comparate;
37) legislazione sociale;
38) matematica economica;
39) organizzazione economica internazionale;
40) pianificazione e organizzazione del territorio;
41) politica comparata;
42) programmazione economica;
43) psicologia sociale;
44) ricerca operativa;
45) scienza della amministrazione;
46) servizio sociale;
47) sistema politico italiano;
48) sociologia delle comunicazioni;
49) sociologia della conoscenza;
50) sociologia del diritto;
51) sociologia economica;
52) sociologia dell'educazione;
53) sociologia della famiglia;
54) sociologia industriale;
55) sociologia del lavoro;
56) sociologia matematica e sociometria;
57) sociologia dell'organizzazione;
58) sociologia dello sviluppo;
59) sociologia religiosa;
60) sociologia rurale;
61) sociologia urbana;
62) storia dell'agricoltura;
63) storia dell'amministrazione pubblica;
64) storia dell'America settentrionale;
65) storia dell'America latina;
66) storia antica;
67) storia dell'Asia moderna e contemporanea;
68) storia della Chiesa;
69) storia del Cristianesimo nell'età moderna e contemporanea;
70) storia e istituzioni dell'Africa;
71) storia e istituzioni dell'Islam;
72) storia del diritto italiano;
73) storia dei diritti dell'antichità;
74) storia dell'economia pre-industriale;
75) storia dell'economia industriale;
76) storia economica dell'Italia unita;
77) storia del giornalismo;
78) storia delle dottrine economiche;
79) storia delle istituzioni politiche;
80) storia medioevale;
81) storia dei popoli slavi;
82) storia dei movimenti sindacali;
83) storia del movimento operaio;
84) storia dei partiti e dei movimenti politici;
85) storia del pensiero politico contemporaneo;
86) storia del pensiero politico classico;
87) storia del pensiero politico medioevale;
88) storia della storiografia;
89) storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
90) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
91) teorie dello sviluppo economico;
92) teoria dello sviluppo politico;
93) antropologia economica;
94) statistica economica;
95) analisi economica;
96) diritto costituzionale;
97) diritto sindacale;
98) economia dei Paesi in via di sviluppo;
99) lingua spagnola;
100) lingua tedesca;
101) storia delle dottrine sociali;
102) storia dell'integrazione europea;
103) storia del risorgimento;

104) teoria delle relazioni internazionali;

105) metodologie delle scienze politiche;

106) diritto tributario;

107) microeconomia;

108) sociologia dei Paesi in via di sviluppo;

109) diritto commerciale internazionale;

110) sociologia dei servizi sociali.

Art. 26. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove e a non più di ventiquattro corsi annuali e inoltre quelli relativi a due lingue straniere. Nel caso che la Facoltà decida di istituire corsi semestrali o trimestrali, ai fini del computo predetto, due corsi semestrali oppure tre corsi trimestrali equivarranno ad un corso annuale.

La scelta delle lingue straniere non è vincolata ai singoli indirizzi. Almeno una di esse deve essere il francese o l'inglese o il russo; per l'altra lingua è consentita la selta tra quelle effettivamente insegnate nell'Ateneo.

Art. 27. — Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche; il relativo diploma recherà l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 28. — Per i laureati in corsi diversi da quelli in scienze politiche, la facoltà delibererà, caso per caso, l'anno di corso cui potranno essere iscritti; il numero minimo degli insegnamenti che dovranno seguire, sostenendo il relativo esame, quali tra questi saranno obbligatori, tenuto conto degli studi compiuti, degli esami superati e dell'indirizzo prescelto. Analoga deliberazione verrà presa dalla facoltà per il passaggio dall'uno all'altro indirizzo.

SEZ. VI - FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

(Sede di Novara)

1) *Corso di laurea in economia e commercio*

Art. 33. — La facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 34. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di diritto privato;

2) istituzioni di diritto pubblico;

3) diritto commerciale (biennale);

4) matematica generale;

5) matematica finanziaria (biennale);

6) statistica (biennale);

7) economia politica (biennale);

8) diritto del lavoro;

9) scienza delle finanze e diritto finanziario;

10) economia e politica agraria;

11) politica economica e finanziaria;

12) storia economica;

13) geografia economica (biennale);

14) ragioneria generale ed applicata (biennale);

15) tecnica bancaria e professionale;

16) tecnica industriale e commerciale;

17) merceologia;

18) lingua francese o spagnola (triennale);

19) lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) diritto industriale;

2) diritto amministrativo;

3) diritto internazionale;

4) demografia;

5) legislazione bancaria;

6) economia e finanza delle imprese di assicurazione;

7) economia dei trasporti;

8) tecnica del commercio internazionale;

9) sociologia industriale;

10) contabilità nazionale;

11) tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

12) economia della impresa;

13) statistica industriale;

14) organizzazione aziendale;

15) storia delle dottrine economiche;

16) ragioneria pubblica;

17) diritto fallimentare;

18) sociologia generale;

19) tecnologia dei cicli produttivi;

20) contabilità di Stato;

21) diritto tributario;

22) diritto penale commerciale;

23) calcolo delle probabilità;

24) economia monetaria e creditizia;

25) complementi di matematica per economisti;

26) diritto di banca e di borsa;

27) diritto privato comparato;

28) econometria;

29) economia e politica industriale;

30) finanza aziendale;

31) programmazione aziendale;

32) antropologia culturale;

33) geografia regionale;

34) ricerca operativa;

35) storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;

36) economia applicata;

37) revisione aziendale;

38) politiche aziendali;

39) contabilità industriale;

40) marketing;

41) economia della distribuzione commerciale;

42) tecnica e ordinamento della borsa;

43) economia delle aziende pubbliche;

44) programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche;

45) economia politica III;

46) teoria e politica dello sviluppo economico;

47) economia internazionale;

48) teoria economica;

49) politica economica e finanziaria II;

50) economia politica del lavoro;

51) sistemi economici comparati;

52) economia sanitaria;

53) statistica sociale;

54) teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati;

55) storia dell'agricoltura.

Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 35. — Gli esami di economia politica e di statistica debbono precedere quelli di scienza delle finanze e diritto finanziario e di politica economica e finanziaria.

L'esame di ragioneria generale ed applicata deve precedere quelli di tecnica industriale e commerciale e di tecnica bancaria e professionale; l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere gli esami di tutte le materie giuridiche fatta eccezione dell'esame di istituzioni di diritto pubblico; l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quello di diritto internazionale.

L'esame di matematica generale deve precedere quelli di statistica (II anno di corso) e di matematica finanziaria.

L'esame di statistica (II anno di corso) deve precedere quello di matematica finanziaria, esclusa la propedeuticità dell'esame di statistica metodologica rispetto a quello di matematica attuariale.

L'esame di matematica finanziaria (III anno) deve precedere quello di tecnica bancaria e professionale.

Gli esami di ragioneria generale ed applicata (I e II prova), economia politica (I e II prova), statistica (I prova), debbono precedere l'esame di tecnica industriale e commerciale.

Art. 36. — Negli esami di lingue non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto la sufficienza in quella scritta; lo studente che, ammesso alla prova orale, cada in questa, deve ripetere pure quella scritta. L'esame orale deve seguire quello scritto nella stessa sessione.

SEZ. VIII - FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
(Sede di Vercelli)

Art. 41. — La facoltà di lettere e filosofia conferisce tre lauree: in lettere; in filosofia; in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo ed orientale).

1) *Corso di laurea in lettere*

Art. 42. — La durata del corso di studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

4) geografia;

5) filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) letteratura greca;

2) storia greca;

3) glottologia;

4) archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) filologia romanza;

2) storia medioevale;

3) storia moderna;

4) storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1) filologia greco-latina;

2) antichità greche e romane;

3) storia del risorgimento;

4) indologia;

5) storia e istituzioni etiopiche;

6) filologia bizantina;

7) paleografia e diplomatica;

8) lingua e letteratura francese;

9) lingua e letteratura tedesca;

10) lingua e letteratura inglese;
11) lingua e letteratura spagnola;
12) lingua e letteratura romena;
13) egittologia;
14) storia della musica;
15) letteratura delle tradizioni popolari;
16) storia delle religioni;
17) letteratura cristiana antica;
18) archeologia cristiana;
19) storia della lingua italiana;
20) ebraico ed aramaico;
21) grammatica greca e latina;
22) storia della letteratura latina medioevale;
23) storia del cristianesimo;
24) etruscologia ed archeologia italica;
25) papirologia;
26) topografia dell'Italia antica;
27) lingua e letteratura araba;
28) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
29) filologia slava;
30) storia orientale antica;
31) geografia storica del mondo antico;
32) paleografia greca;
33) uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
34) letteratura nord-americana;
35) storia della lingua latina;
36) archeologia delle provincie romane;
37) paletnologia;
38) numismatica;
39) epigrafia greca;
40) archeologia orientale;
41) filologia iranica;
42) storia dell'arte islamica;
43) lingua e letteratura cinese;
44) filologia musicale;
45) storia della civiltà e della tradizione classica;
46) dialettologia italiana;
47) filologia italiana;
48) ordinamenti degli antichi Stati italiani;
49) storia economica;
50) storia contemporanea;
51) estetica;
52) storia e critica del cinema;
53) lingua e letteratura catalana;
54) lingua e letteratura portoghese;
55) lingua e letteratura albanese;
56) ittiologia;
57) geografia economica;
58) storia delle tradizioni popolari;
59) storia del pensiero politico antico;
60) assiriologia;
61) didattica;
62) storia delle dottrine politiche;
63) storia delle dottrine economiche;
64) archeologia medioevale;
65) storia bizantina;
66) filologia dantesca;
67) filologia semitica;
68) storia della critica letteraria;
69) sociologia;
70) storia della lingua greca;
71) filologia micenea;
72) storia della civiltà francese;
73) didattica delle lingue classiche;
74) storia della retorica classica;
75) storia della chiesa;
76) epigrafia latina;
77) biblioteconomia e bibliografia;
78) storia e civiltà dell'India e dell'estremo oriente;
79) filologia latina medioevale e umanistica;
80) teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;
81) religioni e filosofia dell'India e dell'estremo oriente;
82) storia della filosofia classica;
83) istituzioni medioevali;
84) storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali;
85) storia dell'agricoltura;
86) scienze sussidiarie dell'archeologia;
87) etnologia;
88) letteratura umanistica;
89) storia del teatro;
90) storia dell'arte contemporanea;
91) semiologia;
92) lingua e letteratura tibetana;
93) storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
94) lingue e letterature moderne varie dell'India;
95) lingua e letteratura giapponese;
96) codicologia;
97) linguistica generale;
98) fonetica sperimentale;
99) istituzioni di matematica;
100) linguistica applicata;
101) lingue e letterature indiane dravidiche;
102) lingua e letteratura persiana;

103) islamistica;

104) lingua e letteratura copta;

105) lingue e letterature del sud-est asiatico;

106) storia del disegno;

107) storia della critica d'arte;

108) storia della miniatura;

109) storia della pittura fiamminga e olandese;

110) diplomatica;

111) esegesi delle fonti di storia greca e romana;

112) sanscrito;

113) storia dell'Italia contemporanea;

114) archeologia della Magna Grecia;

115) archeologia partico-sasanide;

116) ebraico medioevale e moderno;

117) geografia regionale;

118) grammatica italiana;

119) letterature moderne comparate;

120) origini cristiane;

121) religioni del mondo classico;

122) storia degli Stati Uniti;

123) storia della storiografia;

124) storia dell'Europa orientale e della Russia;

125) storia ed istituzioni dei Paesi islamici;

126) africanistica;

127) esegesi delle fonti della storia medioevale;

128) etnolinguistica;

129) filologia biblica;

130) lingua e letteratura pali;

131) storia dei partiti e dei movimenti politici;

132) storia della chiesa medievale e dei movimenti ereticali;

133) storia della regione subalpina nel medioevo;

134) storia dell'età dell'illuminismo;

135) storia delle tecniche artistiche;

136) storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;

137) storia economica e sociale del medioevo;

138) letteratura cristiana antica greca;

139) storia dell'età della riforma e controriforma;

140) storia delle origini cristiane;

141) storia del movimento operaio e sindacale;

142) storia degli antichi Stati italiani;

143) storia della storiografia antica;

144) storia economica e sociale del mondo antico;

145) grammatica latina;

146) grammatica greca;

147) metrica greca e latina;

148) filologia giudaico-ellenistica;

149) storia religiosa dell'oriente cristiano;

150) agiografia;

151) retorica e stilistica;

152) esegesi e critica del testo;

153) storia economica moderna;

154) storia economica contemporanea;

155) storia sociale;

156) storia del pensiero politico contemporaneo;

157) storia della musica medievale e rinascimentale;

158) storia della musica moderna e contemporanea;

159) etnomusicologia;

160) storia della scenografia;

161) storia dell'istruzione;

162) geografia linguistica;

163) dialettologia greca;

164) estetica musicale;

165) glottodidattica;

166) letteratura teatrale italiana.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più ed in tal caso, può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Per i tre insegnamenti, di cui al comma precedente, che devono essere seguiti per un biennio, valgono le seguenti modalità di esame:

a) indirizzo classico: gli insegnamenti di letteratura italiana e letteratura greca comportano esami annuali; quello di letteratura latina, esame biennale;

b) indirizzo moderno: gli insegnamenti di letteratura italiana e filologia romanza comportano rispettivamente esami annuali; quelli di letteratura latina, storia medioevale e storia moderna comportano esami biennali.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

L'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana può essere scisso nei due insegnamenti di archeologia e storia dell'arte greca e di archeologia e storia dell'arte romana, e così l'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna sdoppiato nei due insegnamenti di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna.

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della facoltà.

2) *Corso di laurea in filosofia*

Art. 43. — La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti norme di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);

4) storia medioevale;

5) storia moderna;

6) storia della filosofia (biennale);

7) filosofia teoretica (biennale);

8) filosofia morale (biennale);

9) pedagogia.

10) un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) estetica;

2) filosofia del diritto;

3) storia della filosofia antica;

4) storia della filosofia medioevale;

5) psicologia;

6) storia del risorgimento;

7) storia del diritto italiano;

8) storia della dottrine politiche;

9) storia della dottrine economiche;

10) letteratura greca;

11) economia politica;

12) biologia delle razze umane;

13) religioni e filosofia dell'India e dell'estremo oriente;

14) filosofia della storia;

15) una lingua e letteratura straniera, tra le seguenti: francese, tedesca ed inglese;

16) filosofia della scienza;

17) sociologia;

18) storia del cristianesimo;

19) storia della scienza;

20) filosofia della religione;

21) storia delle religioni;

22) filosofia del linguaggio;

23) storia della pedagogia;

24) psicologia dell'età evolutiva;

25) psicologia sociale;

26) psicologia dinamica;

27) logica;

28) didattica;

29) storia della chiesa;

30) filosofia politica;

31) teorie e tecniche delle comunicazioni di massa;

32) storia e critica del cinema;

33) etnologia;

34) antropologia culturale;

35) metodologia delle scienze umane;

36) sociologia economica;

37) storia del pensiero sociologico;

38) sociologia politica;

39) antropologia sociale;

40) storia della filosofia del rinascimento;

41) ermeneutica filosofica;

42) storia della filosofia moderna;

43) storia della filosofia contemporanea;

44) storia della logica;

45) storia del pensiero antropologico;

46) antropologia bio-sociale;

47) propedeutica filosofica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del preside della facoltà.

Gli insegnamenti biennali di storia della filosofia, di filosofia teoretica e di filosofia morale importano ciascuno due esami annuali.

3) *Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo ed orientale)*

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne è di quattro anni. (Il corso di studi si distingue in due indirizzi: europeo ed orientale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Indirizzo europeo:

Sono insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) glottologia;

4) una lingua e letteratura straniera moderna;

5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;

6) filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);

7) storia medioevale;

8) storia moderna;

9) storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);

10) geografia.

Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6):

1) lingua e letteratura francese;

2) lingua e letteratura tedesca;

3) lingua e letteratura inglese;

4) lingua e letteratura spagnola;

5) lingua e letteratura romena;

6) lingua e letteratura nordamericana (anglo-americana);

7) filologia romanza;

8) filologia germanica;

9) storia dell'arte medioevale;

10) letteratura greca;

11) storia della filosofia;

12) storia della lingua italiana;

13) storia della letteratura latina medioevale;

14) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

15) filologia slava;

16) storia romana;

17) lingua e letteratura polacca;

18) storia della lingua francese;

19) storia della lingua inglese;

20) estetica;

21) storia e critica del cinema;

22) lingua e letteratura catalana;

23) lingua e letteratura portoghese;

24) lingua e letteratura albanese;

25) storia della civiltà francese;

26) biblioteconomia e bibliografia;

27) storia della lingua spagnola;

28) storia e civiltà dell'India e dell'estremo oriente;

29) filologia latina medioevale e umanistica;

30) storia della lingua tedesca;

31) letterature libero-americane;

32) lingua e letteratura slovena;

33) lingua e letterature scandinave;

34) storia della lingua russa;

35) geografia regionale;

36) letterature moderne comparate;

37) lingua francese;

38) lingua inglese;

39) lingua spagnola;

40) lingua russa;

41) lingua e letteratura neo-greca;

42) storia della letteratura inglese medioevale;

43) storia della letteratura francese medioevale;

44) storia della letteratura tedesca medioevale;

45) storia della letteratura spagnola medioevale;

46) glottodidattica;

47) letteratura francese moderna e contemporanea;

48) letteratura inglese moderna e contemporanea;

49) letteratura tedesca moderna e contemporanea;

50) letteratura spagnola moderna e contemporanea;

51) linguistica generale;

52) linguistica applicata;

53) didattica della letteratura;

54) letterature dei Paesi francofoni;

55) storia della letteratura austriaca;

56) lingua e letteratura neerlandese;

57) lingue e letterature della Cecoslovacchia;

58) lingua e letteratura bulgara;

59) lingua e letteratura finlandese;

60) letterature dei Paesi di lingua inglese;

61) lingua tedesca.

Indirizzo orientale:

a) Insegnamenti fondamentali:

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) glottologia;

4) una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;

5) una seconda lingua e letteratura dell'Asia o dell'Africa;

6) un insegnamento storico-filologico orientale;

7) storia medioevale (o storia e filologia bizantina);

8) storia moderna;

9) storia dell'arte medioevale (o dell'arte moderna, o dell'arte musulmana e copta, o dell'arte dell'India e dell'Asia centrale);

10) geografia.

b) Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4, 5 e 6):

1) una lingua e letteratura straniera moderna europea;

2) una seconda lingua e letteratura straniera moderna europea;

3) letteratura greca;

4) ebraico e aramaico;

5) lingua e letteratura araba;

6) lingua e letteratura ebraica moderna;

7) lingua e letteratura copta;

8) lingua e letteratura siriaca;

9) lingua e letteratura armena;

10) lingua e letteratura persiana;
11) lingua e letteratura afgana;
12) lingua e letteratura turca;
13) lingua e letteratura mongola;
14) lingua e letteratura tibetana;
15) sanscrito;
16) lingua e letteratura pali;
17) lingua e letteratura urdu;
18) lingua e letteratura bengali;
19) lingue e letterature moderne arie dell'India;
20) lingue e letterature dravidiche;
21) lingua e letteratura birmana;
22) lingua e letteratura cinese;
23) lingue e letterature del sud-est asiatico;
24) lingua e letteratura coreana;
25) lingua e letteratura giapponese;
26) berbero;
27) filologia e antichità libico-berbere;
28) lingue non semitiche dell'Africa orientale;
29) lingue e letterature kushitiche;
30) swahili e lingue bantu;
31) lingue e letterature dell'Africa nera nord-occidentale;
32) africanistica;
33) egittologia;
34) dialetti arabi;
35) storia della grammatica araba;
36) filologia semitica;
37) epigrafia semitica;
38) assirologia;
39) sumerologia;
40) ittitologia;
41) filologia ebraica medioevale;
42) filologia iranica;
43) dialetti iranici;
44) filologia uralo-altaica;
45) indologia;
46) sinologia;
47) archeologia orientale;
48) archeologia e storia dell'arte iranica;
49) archeologia partico-sasanide;
50) archeologia etiopica e sud-arabica;
51) archeologia dell'India e dell'Asia sud-orientale;
52) archeologia dell'estremo oriente;
53) preistoria e protostoria dell'Asia;
54) storia orientale antica;
55) storia greca;
56) storia romana;
57) storia e filologia bizantina;
58) storia medioevale;
59) storia del vicino oriente preislamico;
60) storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
61) storia dell'Iran e dell'Asia centrale;
62) storia dell'Africa mediterranea;
63) storia dell'Africa sub-sahariana;
64) storia dell'Asia contemporanea;
65) storia dell'Ebraismo;
66) storia e istituzioni dei Paesi islamici;
67) storia e istituzioni etiopiche;
68) storia e civiltà dell'India;
69) storia e istituzioni dell'India e dell'Asia sud-orientale;
70) storia e civiltà dell'estremo oriente;
71) storia e istituzioni della Cina;
72) storia e istituzioni del Giappone;
73) storia del diritto e della filosofia politica dell'Islam;
74) storia del diritto e della filosofia politica dell'India;
75) storia della filosofia ebraica;
76) storia della filosofia islamica;
77) storia delle esplorazioni dell'Asia;
78) storia delle esplorazioni dell'Africa;
79) storia e geografia dell'Asia orientale;
80) geografia politica ed economica dell'Asia;
81) geografia politica ed economica dell'Africa;
82) storia delle religioni;
83) storia della filosofia;
84) storia del cristianesimo;
85) storia religiosa dell'oriente cristiano;
86) religioni del vicino oriente antico;
87) islamistica;
88) religioni e filosofie dell'Iran e dell'Asia centrale;
89) religioni e filosofie dell'India;
90) religioni e filosofie dell'estremo oriente;
91) storia dell'arte islamica;
92) storia dell'arte medioevale;
93) storia dell'arte musulmana e copta;
94) storia dell'arte dell'Iran e dell'Asia centrale;
95) storia dell'arte dell'India e dell'Asia sud-orientale;
96) storia dell'arte dell'estremo oriente;
97) storia dell'arte dell'Africa nera;
98) storia dell'arte moderna;
99) etnologia;
100) antropologia culturale;
101) lingua araba.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pur essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà, poi, seguire per un biennio un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Il preside, sentita ove ritenga la facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti e approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside.

Il laureato in lingue e letterature straniere moderne può ottenere l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in lettere, indirizzo classico, e al quarto anno del corso di laurea in lettere, indirizzo moderno, completando le iscrizioni alle materie fissate dall'ordinamento dell'indirizzo di studio a cui intende iscriversi.

Il laureato in lettere può ottenere l'iscrizione al terzo o al secondo anno del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne completando le iscrizioni alle materie prescritte dall'ordinamento, sempre che abbia sostenuto rispettivamente due o un esame della lingua e letteratura prescelta e che superi la relativa prova scritta preliminare. L'esame di laurea in lingue e letterature straniere moderne consiste nella discussione pubblica di una dissertazione scritta svolta dal candidato su un argomento della letteratura scelta come quadriennale oppure della filologia o della storia della lingua corrispondente o ancora di storia della civiltà francese (per gli studenti che hanno scelto come quariennale la lingua francese), di letteratura nord-americana (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua inglese) e di letterature libero-americane (per gli studenti che hanno scelto come quadriennale la lingua spagnola o portoghese).

SEZ. XI - FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

(Sede di Novara)

1) *Corso di laurea in medicina e chirurgia*

Art. 72 (*Titolo di ammissione*). — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Scopo, durata ed articolazione del corso.

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di 5500 ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale). Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di aver acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline.

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative.

Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Sono comunque irrinunciabili gli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area ed il numero minimo di ore relativo a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di

massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e di 2/3 di esso nel secondo triennio ed include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e l'attività seminariale). L'attività tutoriale sarà effettuata mediante l'affidamento di piccoli gruppi di studenti a singoli docenti. L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarietà dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarità dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e pertanto non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

Corsi monografici.

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

Art. 73 (*Esami*). — Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere durata superiore a venti giorni. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio sono riservati alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto «in itinere» durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

Il numero degli esami è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei esami nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dare luogo a verifiche di profitto contestuali. Le verifiche di profitto contestuali non potranno essere relative a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato; nel caso di verifiche di profitto contestuali il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dall'art. 42 del regolamento studenti.

Art. 74 (*Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico*). — Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico scientifico» che le università attiveranno tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Art. 75 (*Esame di laurea*). — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrativi previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno 5500 ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 76 (*Tirocinio* post-lauream). — Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati in medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese di pronto soccorso;
un mese di laboratorio.

Art. 77 (*Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati*).

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, il consiglio di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativae di ciascun corso integrato.

Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quelli di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dalla presente tabella.

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare. In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino a un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico fra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

RIPARTIZIONE DEI CORSI INTEGRATI IN SEMESTRI.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n 382/80, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane. Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

IMMATRICOLAZIONI.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 78 (*Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia*).

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):

fisica;
fisica medica.

statistica e matematica (corso integrato):

statistica medica e biometria;
biomatematica.

biologia (corso integrato):

biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia.

genetica (corso integrato):

genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biomediche.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica e ultrastrutturale.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):

istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia.

anatomia (corso integrato):

anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di decrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimmica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biolofiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie di infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamenali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia applicata;
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo;

d) dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
medicina di laboratorio;
metodologia clinica;

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;

metodologia clinica (corso integrato):
metodologia clinica (afferente alla medicina interna);
metodologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
psicologia medica;
storia della medicina;
igiene e metodologia epidemiologica.

Numero di ore: 400.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia.

Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
posicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 150.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 75.

11. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
malattie infettive;
farmacologia speciale.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
geriatria;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia;
nutrizione clinica.

Numero di ore: 875 (delle quali 125 aggregate all'area n. 8 della patologia sistematica).

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

16. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivi:

lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare.

Numero di ore: 100.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva.

Numero minimo di ore: 100.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

SEZ. XIII - FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI (Sede di Alessandria)

Art. 101. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce cinque lauree: in chimica; in fisica; in matematica; in scienze biologiche; in scienze dell'informazione.

1) *Corso di laurea in chimica*

Art. 102. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) istituzioni di matematiche (biennale);
2) chimica generale ed inorganica (biennale);
3) chimica organica (biennale) (1);
4) chimica analitica (1);
5) fisica sperimentale (biennale);
6) mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici) (1);
7) esercitazioni di matematiche (biennale);
8) esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) esercitazioni di fisica sperimentale.

(1) I corsi e gli esami di chimica organica II, di chimica analitica, di mineralogia con esercitazioni (corso per chimici) sono spostati dal biennio di studi propedeutici al triennio di applicazione (Circ. min. n. 850 del 15 febbraio 1955).

Triennio di studi di applicazione.

Il triennio ha due diversi indirizzi: organico-biologico; inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) chimica fisica (biennale);
2) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1) analisi matematica (algebra ed infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) chimica organica industriale (*);
5) chimica biologica (*);
6) chimica farmaceutica (*);
7) chimica bromatologica;
8) farmacologia (*);
9) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale (*);
10) chimica applicata (ai materiali da costruzione);
11) chimica agraria (*);
12) elettrochimica (*);
13) scienza dell'alimentazione;
14) fisiologia generale (corso speciale per chimici);
15) misure elettriche (corso speciale per chimici);
16) petrografia;
17) merceologia (chimica merceologica);
18) chimica macromolecolare e colloidale;
19) chimica teorica;
20) geochimica;
21) chimica dei coloranti;
22) radiochimica;
23) chimica nucleare;
24) magistero di chimica;
25) spettroscopia molecolare;
26) strutturistica chimica;
27) analisi chimica strumentale;
28) biochimica fisica;
29) chimica fisica tecnica;
30) chimica delle sostanze organiche naturali;
31) chimica organica applicata;
32) chimica macromolecolare;
33) chimica colloidale;
34) analisi chimico-cliniche;
35) analisi degli inquinanti;
36) chimica ecologica;
37) chimica fisica dello stato solido;
38) chimica inorganica superiore;
39) chimica organica superiore;
40) cinetica chimica;
41) chimica dei composti metallorganici;
42) complementi di matematica per chimici;
43) didattica della sperimentazione chimica;
44) esercitazioni organiche speciali;
45) fotochimica;
46) chimica quantistica;
47) chimica dei composti eterociclici;
48) storia della chimica;
49) chimica organica teorica;
50) analisi chimica spettroscopica;
51) analisi chimica applicata;
52) chimica dell'ambiente.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) fisica superiore (*);
5) fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali) (*);
6) elettrochimica (*);
7) scienza dei metalli;
8) geochimica;
9) chimica applicata (ai materiali da costruzione) (*);
10) spettroscopia (*);
11) misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali) (*);
12) chimica industriale (*);
13) petrografia;
14) merceologia (chimica merceologica);
15) chimica macromolecolare e colloidale;
16) chimica teorica;
17) chimica dei coloranti;
18) radiochimica;
19) chimica nucleare;
20) magistero di chimica;
21) spettroscopia molecolare;
22) strutturistica chimica;
23) analisi chimica strumentale;
24) biochimica fisica;
25) chimica fisica tecnica;
26) chimica dei composti di coordinazione;
27) esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
28) chimica macromolecolare;
29) chimica colloidale;
30) analisi chimico-cliniche;

31) analisi degli inquinanti;
32) chimica ecologica;
33) chimica fisica dello stato solido;
34) chimica inorganica superiore;
35) chimica organica superiore;
36) cinetica chimica;
37) chimica dei composti metallorganici;
38) complementi di matematica per chimici;
39) didattica della sperimentazione chimica;
40) esercitazioni organiche speciali;
41) fotochimica;
42) chimica quantistica;
43) cristallografia;
44) termodinamica statistica;
45) storia della chimica;
46) chimica organica teorica;
47) analisi chimica spettroscopica;
48) analisi chimica applicata;
49) chimica dell'ambiente.

I tre insegnamenti complementari di analisi matematica, di geometria analitica con elementi di proiettiva e di meccanica razionale con elementi di statica grafica possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale). Per l'insegnamento di analisi matematica, vale la norma stabilita per la laurea in matematica.

Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, esercitazioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica fisica ed esercitazioni di chimica fisica importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio propedeutico.

Gli esami di istituzioni di matematica e di chimica generale ed inorganica debbono precedere quello di mineralogia.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari, che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco, si intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia, ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve, all'atto dell'iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso di studi.

In relazione a questo nuovo ordinamento i laureati in qualunque disciplina non potranno essere ammessi, quando possiedono i requisiti richiesti, che al secondo anno del biennio di studi propedeutici per la laurea in chimica; in casi eccezionali è riservata alla facoltà la decisione di poter ammettere, condizionatamente, al terzo anno di corso.

2) *Corso di laurea in fisica*

Art. 103. — La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 104. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori a tutti gli indirizzi, per quel che riguarda il primo biennio, i seguenti:

1) fisica generale I;
2) analisi matematica I;
3) geometria I;
4) esperimentazioni fisica I;
5) fisica generale II;
6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) chimica con esercitazioni di laboratorio (per chimici);
9) esperimentazioni fisica II.

Alla fine del primo biennio sarà richiesta la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

I corsi di analisi matematica e fisica generale sono costituiti da due parti annuali distinte, una propedeutica all'altra, con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo.

Il corso di meccanica razionale deve essere distinto da quello destinato agli allievi ingegneri ed in comune con gli allievi matematici.

I corsi 4), 8), 9) comprendono esercitazioni sperimentali che gli studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale.

Art. 105. — Gli insegnamenti fondamentali obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti:

a) Indirizzo didattico:
1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici per la fisica;
4) storia della fisica;
5) complementi di fisica generale I;
6) complementi di fisica generale II;
7) preparazione di esperienze didattiche I;
8) preparazione di esperienze didattiche II;
9) corso a scelta.

b) Indirizzo applicativo:
1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici per la fisica;
4) laboratorio di fisica I;
5) laboratorio di fisica II;
6) corso a scelta;
7) corso a scelta;
8) corso a scelta;
9) corso a scelta.

c) Indirizzo generale:

1) struttura della materia;
2) istituzioni di fisica teorica;
3) metodi matematici per la fisica;
4) corso a scelta di matematiche superiori;
5) laboratorio di fisica I;
6) laboratorio di fisica II;
7) fisica teorica;
8) fisica superiore;
9) corso a scelta.

Qualora l'insegnamento di metodi matematici per la fisica, comune ai tre indirizzi, non venga effettivamente impartito ma venga impartito quello di istituzioni di analisi superiore, questo sostituisce il primo a tutti gli effetti.

I corsi *a5*), *a6*), *a7*), *a8*), *b4*), *b5*), *c5*), *c6*) comportano un unico esame biennale, i rimanenti corsi un esame finale.

Per i corsi a scelta serve la seguente tabella *A* dei corsi complementari.

Poiché non tutti i corsi di cui alla tabella *A* potranno venire effettivamente impartiti tutti gli anni, un manifesto annuale della facoltà indicherà quali di detti corsi potranno venire effettivamente scelti ciascun anno e consiglierà particolari «curricula» per gli orientamenti dell'indirizzo applicativo.

Degli insegnamenti complementari di cui alla tabella *A* sono segnati con asterisco quelli di indirizzo matematico.

1) acustica;
2) algebra (*);
3) analisi superiore (*);
4) astrofisica;
5) astronomia;
6) calcolo delle probabilità e statistica (*);
7) calcoli numerici e grafici (*);
8) chimica fisica;
9) cibernetica e teoria dell'informazione (*);
10) conduzione elettrica nei gas;
11) complementi di fisica generale;
12) elettrologia;
13) elettronica;
14) elettrotecnica;
15) fisica dei reattori;
16) fisica dei neutroni;
17) fisica dello stato solido;
18) fisica delle particelle elementari;
19) fisica matematica (*);
20) fisica nucleare;
21) fisica superiore;
22) fisica tecnica;
23) fisica teorica;
24) fisica terrestre (geofisica);
25) geometria differenziale (*);
26) istituzioni di analisi superiore (*);
27) istituzioni di fisica nucleare (*);
28) istituzioni di geometria superiore (*);
29) istituzioni di fisica matematica (*);
30) matematiche complementari (*);
31) matematiche superiori (*);
32) meccanica statistica;
33) meccanica superiore (*);
34) mineralogia;
35) misure elettriche;
36) ottica ed ottica elettronica;
37) onde elettromagnetiche;
38) radioastronomia;
39) radioattività;
40) spettroscopia;
41) storia della fisica;
42) teoria dei campi (*);
43) teoria delle funzioni (*);
44) teoria delle macchine calcolatrici;
45) termodinamica;
46) relatività (*);
47) geometria II (*);
48) elettronica applicata (per l'indirizzo applicativo);
49) fisica molecolare;
50) fisica del plasma;
51) ottica quantistica;
52) fisica dei fluidi;
53) tecnologia dello stato solido e dei cristalli liquidi;
54) fisica dei semiconduttori;
55) fisica delle basse temperature;
56) metodi assiomatici della fisica;
57) fisica dei sistemi a molti corpi;
58) metodi gruppali nella fisica;
59) fisica fondamentale dell'ambiente;
60) fisica dell'atmosfera;
61) micrometeorologia e meteorologia;
62) didattica della fisica;
63) tecniche sperimentali della relatività e della gravitazione;
64) fisica teorica;
65) fisica atomica;
66) fisica sanitaria;
67) elettrodinamica cosmica;
68) teoria delle forze nucleari;
69) cristallografia;
70) fisica degli stati condensati;
71) astrofisica teorica;
72) teorie quantistiche;
73) fisica dei semiconduttori;
74) laboratorio di fisica nucleare;
75) fisica sanitaria;
76) fisica dello spazio;
77) metodi di osservazione e misura.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica, istituzioni di fisica matematica e istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di meccanica razionale.

Art. 106. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami dei diciotto insegnamenti di cui agli articoli precedenti.

In deroga all'attuale art. 7 di questo statuto, l'esame di laurea in fisica è costituito da:

a) una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale;

b) esposizione e commento di una memoria della letteratura scientifica su due proposte.

Art. 107. — Potranno iscriversi al secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II, analisi matematica I e II. L'esame di fisica generale II può essere sostenuto solo dopo aver superato l'esame di fisica generale I ed analisi matematica I.

Art. 108. — La facoltà deciderà caso per caso quali abbreviazioni di corso possono essere eventualmente concesse a studenti o laureati provenienti da altre facoltà ed istituti superiori.

3) *Corso di laurea in matematica*

Art. 109. — La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Vi sono tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Art. 110. — Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, per quel che riguarda il primo biennio, i seguenti:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) algebra;
4) fisica generale I.

2° Anno:

1) analisi matematica II;
2) geometria II;
3) meccanica razionale;
4) fisica generale II.

I precedenti insegnamenti sono accompagnati da esercitazioni che ne formano parte integrante e per ciascuno di essi vi è un esame finale.

I corsi di analisi matematica, geometria e fisica generale sono costituiti da due parti annuali distinte, una propedeutica all'altra, con due esami distinti, il primo propedeutico al secondo:

a) geometria II va precedura da analisi I, geometria I, algebra;

b) meccanica razionale va preceduta da analisi I e geometria I;

c) i corsi di geometria del II biennio vanno preceduti da geometria II.

Art. 111. — Potranno essere iscritti al secondo anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di analisi matematica I, geometria I, algebra.

Art. 112. — Per il terzo anno sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi, i seguenti:

1) istituzioni di analisi superiore;
2) istituzioni di geometria superiore;
3) istituzioni di fisica matematica.

Qualora l'insegnamento di istituzioni di analisi superiore non venga effettivamente impartito ma venga impartito quello di metodi matematici della fisica, questo sostituisce il primo a tutti gli effetti.

Nel secondo biennio dovranno essere seguiti altri quattro corsi di cui due sono quelli appresso indicati per i tre indirizzi (tabella *A*) ed altri due dovranno essere corsi, diversi dai precedenti, contemplati nella seguente tabella *B* comune a tutti e tre gli indirizzi.

TABELLA *A*

Indirizzo generale:

1) analisi superiore;
2) geometria superiore.

Indirizzo didattico:

1) matematiche complementari;
2) matematiche elementari da un punto di vista superiore.

Indirizzo applicativo:

1) calcoli numerici e grafici;
2) calcolo delle probabilità e statistica.

TABELLA *B*

1) algebra superiore;
2) analisi superiore;
3) astronomia;
4) calcoli numerici e grafici;
5) calcolo delle probabilità e statistica;
6) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
7) fisica matematica;
8) fisica superiore;
9) fisica teorica;
10) geometria algebrica;
11) geometria differenziale;
12) geometria superiore;
13) istituzioni di fisica teorica;
14) logica matematica;
15) matematiche complementari;
16) matematiche elementari da un punto vista superiore;
17) matematiche superiori;
18) meccanica statistica;
19) meccanica superiore;
20) metodi matematici della fisica;

21) onde elettromagnetiche;
22) statistica matematica;
23) storia delle matematiche;
24) teoria delle funzioni;
25) teoria dei numeri;
26) teoria delle macchine calcolatrici;
27) topologia;
28) astrofisica;
29) cibernetica e teoria dell'informazione;
30) relatività;
31) spettroscopia;
32) teoria dei campi;
33) termodinamica;
34) teoria assiomatica degli insiemi (sem.);
35) algebra universale (sem.);
36) teoria dei gruppi;
37) teoria di Galois;
38) teoria dei grafi;
39) algebra omologica;
40) topologia algebrica;
41) algebra commutativa;
42) funzioni di più variabili complesse;
43) varietà analitiche;
44) algebra multilineare;
45) forme differenziali;
46) varietà differenziali;
47) gruppi e algebre di Lie;
48) topologia differenziale;
49) geometrie non euclidee;
50) analisi funzionale;
51) spazi funzionali;
52) spazi vettoriali topologici;
53) equazioni funzionali;
54) teoria delle distribuzioni;
55) calcolo simbolico;
56) equazioni differenziali ordinarie;
57) equazioni differenziali a derivate parziali;
58) equazioni integrali;
59) didattica della matematica;
60) fondamenti di geometria;
61) fondamenti di algebra ed aritmetica;
62) analisi numerica;
63) complementi di analisi numerica;
64) funzioni speciali;
65) metodi asintotici;
66) matematica finanziaria;
67) matematica attuariale;
68) meccanica analitica;
69) teorie quantistiche;
70) meccanica celeste;
71) meccanica dei continui;
72) meccanica dei fluidi;
73) magnetofluidodinamica;
74) teoria della gravitazione;
75) cosmologia;
76) teorie globali della geometria differenziale applicate alla fisica matematica;
77) teorie non lineari della fisica matematica;
78) equazioni differenziali della fisica matematica;
79) metodi di approssimazione;
80) analisi numerica con elementi di programmazione;
81) fondamenti della matematica;
82) teoria della ricorsività.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di fisica matematica, fisica superiore, fisica teorica, istituzioni di fisica matematica e istituzioni di fisica teorica se non ha superato l'esame di meccanica razionale.

Poiché non tutti i corsi di cui alla tabella *B* potranno venire effettivamente impartiti tutti gli anni, il manifesto annuale della facoltà indicherà quali di detti corsi potranno venire effettivamente scelti ciascuno anno.

Uno di tali corsi sarà ad indirizzo fisico ed uno di essi dovrà essere seguito nel terzo anno.

Degli insegnamenti complementari della precedente tabella *B* sono ad indirizzo fisico gli insegnamenti di:

1) fisica superiore;
2) fisica teorica;
3) istituzioni di fisica teorica;
4) onde elettromagnetiche;
5) astrofisica;
6) astronomia;
7) cibernetica e teoria dell'informazione;
8) fisica matematica;
9) meccanica statistica;
10) meccanica superiore;
11) relatività;
12) spettroscopia;
13) teoria dei campi;
14) termodinamica.

Art. 113. — Gli insegnamenti di cui all'articolo precedente saranno accompagnati da esercitazioni che ne formano parte integrante. Anche gli altri insegnamenti di cui alle tabelle *A* e *B*, avuto riguardo al numero degli iscritti, potranno essere accompagnati da esercitazioni.

Art. 114. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami dei quindici insegnamenti di cui agli articoli precedenti.

In deroga al vigente art. 7 dello statuto, l'esame di laurea in matematica è costituito:

a) dallo svolgimento di una breve tesi scritta che, per la laurea con indirizzo generale, dovrà avere carattere originale;

b) dallo svolgimento di una tesina orale su due proposte.

La tesi di cui al punto *a)* deve essere presentata in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per la prova finale *b)*.

Art. 115. — La facoltà deciderà caso per caso quali abbreviazioni di corso possono essere eventualmente concesse a studenti o laureati provenienti da altre facoltà ed istituti superiori.

4) *Corso di laurea in scienze biologiche*

Art. 116. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze biologiche è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi è suddiviso in un triennio propedeutico e in un biennio di applicazione, articolato in indirizzi.

Il numero di esami è non meno di ventisei. Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali, secondo le norme vigenti. Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;
2) metodi matematici e statistici *(a)*;
3) fisica;
4) laboratorio di fisica *(b)*;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica;
7) chimica fisica;
8) laboratorio di chimica *(c)*;
9) citologia ed istologia *(d)*;
10) chimica biologica;
11) fisiologia generale;
12) genetica;
13) zoologia;
14) anatomia comparata *(e)*;
15) botanica;
16) fisiologia vegetale;
17) microbiologia generale;
18) ecologia;
19) biologia molecolare.

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicata alla biologia.
(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.
(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.
(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.
(e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

Il consiglio del corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate con i numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese.

Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline «biologiche», dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Biennio di applicazione.

Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

A) Indirizzo morfologico funzionale:
antropologia;
botanica II;
fisiologia generale II;
zoologia II.

B) Indirizzo biologico ecologico:
botanica II;
ecologia applicata;
igiene;
zoologia II.

C) Indirizzo biomolecolare:
biologia molecolare II;
chimica biologica II;
genetica II;
metodologia biochimica.

D) Indirizzo fisiopatologico:
anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore. Potranno essere attivati degli orientamenti interni agli indirizzi indicando nel manifesto annuale degli studi quelle combinazioni di discipline che meglio rispondono ad una logica di natura culturale applicativa.

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche;
3) anatomia vegetale;
4) antropometria;
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare;
7) biochimica comparata;
8) biochimica fisica;
9) biochimica industriale;
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale;
12) biofisica;
13) biologia cellulare;
14) biologia della pesca ed acquacoltura;
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia dello sviluppo;
17) biologia marina;
18) biologia umana;
19) biometria;
20) biologia vegetale applicata;
21) botanica sistematica;
22) calcolo numerico e programmazione;
23) chimica analitica;
24) chimica analitica clinica;
25) chimica analitica strumentale;
26) chimica degli alimenti;
27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
28) chimica delle sostanze organiche naturali;
29) chimica fisica biologica;
30) citochimica ed istochimica;
31) citogenetica;
32) citologia animale;
33) citologia sperimentale;
34) citologia vegetale;
35) citopatologia;
36) complementi di chimica organica;
37) complementi di fisiologia generale;
38) conservazione della natura e delle sue risorse;
39) didattica naturalistica e biologica;
40) ecofisiologia vegetale;
41) ecologia animale;
42) ecologia microbica;
43) ecologia preistorica;
44) ecologia umana;
45) ecologia vegetale;
46) elettrofisiologia;
47) embriologia comparata;
48) embriologia e morfologia sperimentale;
49) endocrinologia comparata;
50) entomologia;
51) enzimologia;
52) etologia;
53) etologia applicata;
54) evoluzione biologica;
55) farmacologia cellulare;
56) farmacologia molecolare;
57) fisiologia cellulare;
58) fisiologia comparata;
59) fisiologia delle piante coltivate;
60) fisiopatologia endocrina;
61) fitogeografia;
62) fotobiologia;
63) biocristàllografia;
64) genetica dei microrganismi;
65) genetica delle popolazioni;
66) genetica molecolare;
67) genetica quantitativa;
68) genetica umana;
69) genetica vegetale;
70) geobotanica;
71) idrobiologia e pescicolture;
72) igiene degli alimenti;
73) igiene ambientale;
74) immunologia;
75) ingegneria genetica;
76) laboratorio di biologia molecolare;
77) laboratorio di ecologia;
78) laboratorio di metodologie botaniche;
79) laboratorio di metodologie farmacologiche;
80) laboratorio di metodologie fisiologiche;
81) laboratorio di metodologie genetiche;
82) laboratorio di metodologie zoologiche;
83) laboratorio di microbiologia e sierologia;
84) laboratorio di patologia generale;
85) laboratorio di tecniche ultrastrutturali;
86) metodi fisici della biologia;
87) metodi per il trattamento dell'informazione;
88) merceologia;
89) micologia;
90) microbiologia ambientale;
91) microbiologia industriale;
92) mutagenesi ambientale;
93) neurobiologia;
94) neurobiologia comparata;
95) oceanografia;
96) paleobotanica;
97) paleontologia;
98) paleontologia umana e paleoetnologia;
99) palinologia;
100) parassitologia;
101) patologia cellulare;
102) patologia molecolare;
103) patologia vegetale;
104) planctologia;
105) primatologia;
106) protozoologia;

107) psicobiologia;
108) radiobiologia;
109) scienza dell'alimentazione;
110) storia della biologia;
111) tossicologia;
112) ultrastrutture vegetali;
113) virologia vegetale;
114) virologia;
115) zoocolture;
116) zoogeografia;
117) zoologia applicata;
118) zoologia sistematica;
119) zoologia dei vertebrati.

Tutte le discipline fondamentali a statuto possono anche essere utilizzate come complementari.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore, e superato i relativi esami; deve avere inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

In deroga all'art. 7 dello statuto, l'esame di laurea in scienze biologiche consiste nella discussione di una tesi scritta, che è costituita da un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Per quanto non esplicitamente previsto sopra, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 234.

5) *Corso di laurea in scienze dell'informazione*

Art. 117. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze dell'informazione è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo applicativo (gestione), indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione).

A) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

1° Anno:

1) fisica I;
2) analisi matematica I;
3) algebra (semestrale);
4) geometria (semestrale);
5) teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici.

2° Anno:

1) fisica II;
2) analisi matematica II;
3) calcolo numerico (semestrale);
4) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
5) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I;
6) ricerca operativa e gestione aziendale.

B) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

1) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
2) teoria dell'informazione e della trasmissione;
3) metodi per il trattamento dell'informazione.

C) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) per l'indirizzo generale:

15-*a)* linguaggi formali e compilatori;
16-*a)* metodi di approssimazione;

b) per l'indirizzo applicativo:

15-*b)* teoria e metodi dell'ottimizzazione;
16-*b)* economia ed organizzazione aziendale (semestrale);
17-*b)* trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale);

c) per l'indirizzo tecnico:

15-*c)* teoria dei sistemi;
16-*c)* tecniche numeriche e analogiche.

Insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi:

1) analisi numerica;
2) bioelettronica;
3) calcolo delle probabilità;
4) cibernetica e teoria dell'informazione;
5) complementi di gestione aziendale;
6) comunicazioni elettriche;
7) controlli automatici;
8) controllo dei processi industriali;
9) documentazione automatica;
10) econometrica;
11) elaborazione dell'informazione non numerica;
12) elaborazione di immagini;
13) elaborazione dei testi letterali;
14) elettronica;
15) fisica numerica;
16) fisica superiore;
17) istituzioni di fisica teorica;
18) istituzioni di analisi superiore;
19) istituzioni di fisica matematica;
20) linguaggi speciali di programmazione;
21) logica matematica;
22) macchine calcolatrici analogiche;
23) teoria dei modelli;
24) progetto di sistemi numerici;
25) simulazione;
26) statistica;
27) tecniche di progettazione automatica;
28) tecniche direzionali;
29) tecniche speciali di elaborazione;
30) teoria degli algoritmi e calcolabilità;
31) teoria degli autonomi;
32) teoria dei giochi;
33) teoria dei grafi;
34) teoria delle decisioni.

Alcuni di questi corsi complementari potranno avere la durata semestrale.

Ciascuno degli insegnamenti sia fondamentali che complementari comporta un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo può essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro scelti fra i complementari se a corso semestrale, in almeno tre se uno di essi annuale, o in almeno due se ambedue sono annuali.

3) *Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche*

(Sede di Novara)

Art. 126. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:

Biennio:

1) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa);

2) anatomia umana (*);

3) botanica farmaceutica (*);

4) chimica fisica (*);

5) chimica generale ed inorganica;

6) chimica organica I;

7) fisica;

8) fisiologia generale;

9) istituzioni di matematiche (*);

10) microbiologia e igiene.

Triennio:

1) analisi chimico-farmaceutiche II (analisi quantitativa);

2) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti);

3) biochimica applicata (*);

4) chimica biologica (*);

5) chimica degli alimenti (*);

6) chimica farmaceutica applicata (*);

7) chimica farmaceutica e tossicologica I (*);

8) chimica farmaceutica e tossicologica II (*);

9) chimica organica II;

10) farmacologia e farmacognosia (*);

11) impianti dell'industria farmaceutica;

12) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

13) metodi fisici in chimica organica;

14) saggi e dosaggi farmacologici;

15) tecnica e legislazione farmaceutica (*).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

1) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale (*);

2) chimica delle sostanze organiche naturali;

3) complementi di chimica tossicologica (*);

4) microchimica (*);

5) chimica dei prodotti dietetici;

6) chimica dei prodotti cosmetici;

7) patologia generale;

8) chimica analitica;

9) analisi chimico-cliniche (con esercitazioni pratiche);

10) chimica biofarmaceutica;

11) farmacologia molecolare;

12) farmacognosia;

13) fitochimica;

14) chimica dei prodotti fitoiatrici;

15) tecnologie chimico-farmaceutiche.

Le materie segnate con asterisco sono comuni alla laurea in farmacia.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del I corso di analisi chimico-farmaceutica (analisi qualitativa) se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del III corso di analisi chimico-farmaceutica (analisi dei medicamenti) se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere la firma di frequenza del suddetto corso.

Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 31 ottobre 1990

Il rettore: DIANZANI

91A0645

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 6 febbraio 1991, n. A/500675.

Esportazione di talune pelli gregge verso i Paesi extracomunitari.

In relazione alla situazione del mercato nazionale del settore delle pelli, diverse da quelle per pellicceria, si comunica che questo Ministero è venuto nella determinazione di consentire, per l'anno 1991, con il sistema della dogana controllata, l'esportazione verso Paesi terzi delle pelli sottospecificate, entro i limiti quantitativi indicati:

1) N.C. ex 41.01 - Pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di bovini di peso inferiore a kg 6:

dogana di Genova	n. pelli 21.000
dogana di Livorno	» 21.000
dogana di Milano	» 21.000
dogana di Padova	» 21.000

Modalità di utilizzo: Quote mensili di 1.750 pelli per ciascuna dogana, per un totale mensile di 7.000 pelli. È ammesso il trasferimento delle quote mensili da una dogana all'altra, nonché su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di parte di contingente di cui trattasi.

2) N.C. ex 41.02 - Pelli grezze (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di ovini dei tipi non liberati:

Dogana	Di peso inferiore o uguale a kg 50 per 100 pelli		Di peso superiore a kg 50 per 100 pelli	
Bari	tonn.	27	tonn.	16
Cagliari	»	18	»	12
Catania	»	21	»	12
Firenze	»	30	»	16
Livorno	»	30	»	16
Milano	»	27	»	12
Napoli	tonn.	45	tonn.	20
Salerno	»	45	»	20
Roma	»	30	»	20
Venezia	»	27	»	16
Totale	tonn.	300	tonn.	160

Modalità di utilizzo: È ammesso il trasferimento di quota da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

3) N.C. ex 41.03 - Pelli gregge (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate) di caprini dei tipi non liberati:

Dogana	Di peso inferiore o uguale a kg 25 per 100 pelli		Di peso superiore a kg 25 e inferiore o uguale a kg 60 per 100 pelli		Di peso superiore a 60 kg e inferiore o uguale a 85 kg per 100 pelli		Di peso superiore a 85 kg per 100 pelli	
Bari	tonn.	—	tonn.	6	tonn.	11	tonn.	11
Cagliari	»	—	»	6	»	—	»	11
Catania	»	4	»	6	»	—	»	11
Firenze	»	—	»	6	»	17	»	11
Livorno	»	14	»	6	»	20	»	11
Milano	»	6	»	6	»	14	»	14
Napoli	»	8	»	3	»	21	»	6
Salerno	»	8	»	3	»	21	»	6
Roma	»	—	»	6	»	20	»	12
Venezia	»	—	»	6	»	17	»	10
Totale	tonn.	40	tonn.	54	tonn.	141	tonn.	100

Modalità di utilizzo: È ammesso il trasferimento delle quote da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

4) N.C. ex 43.01.20.00 - Pelli gregge di coniglio da pellicceria:

Dogana	Pelli diverse da quelle bianche		Pelli bianche	
Genova	q.li	800	q.li	90
Milano	»	800	»	90
Livorno	»	800	»	90
Totale	q.li	2.400	q.li	270

Modalità di utilizzo: Quote semestrali di 400 quintali per le pelli diverse da quelle bianche e di 45 quintali per le pelli bianche, per ciascuna dogana, per un totale semestrale di 1.200 e 135 quintali rispettivamente. L'eventuale residuo del primo semestre non può essere utilizzato nel secondo semestre.

È ammesso il trasferimento delle quote da una dogana all'altra, nonché, su disposizione del Ministero delle finanze, ad una dogana non assegnataria di quote di contingente di cui trattasi.

Il Ministro: RUGGIERO

91A0732

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 26

Corso dei cambi del 6 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1095,500	1095,500	1095,55	1095,500	1095,500	1095,500	1095,600	1095,500	1095,500	—
E.C.U.	1546,200	1546,200	1546,50	1546,200	1546,200	1546,200	1546,740	1546,200	1546,200	—
Marco tedesco	752,240	752,240	752,25	752,240	752,240	752,240	752,100	752,240	752,240	—
Franco francese	220,790	220,790	220,75	220,790	220,790	220,790	220,830	220,790	220,790	—
Lira sterlina	2181,900	2181,900	2182 —	2181,900	2181,900	2181,900	2181,250	2181,900	2181,900	—
Fiorino olandese	667,220	667,220	667,75	667,220	667,220	667,220	667,290	667,220	667,220	—
Franco belga	36,516	36,516	36,55	36,516	36,516	36,516	36,524	36,516	36,516	—
Peseta spagnola	11,966	11,966	12 —	11,966	11,966	11,966	11,965	11,966	11,966	—
Corona danese	195,180	195,180	195,195	195,180	195,180	195,180	195,140	195,180	195,180	—
Lira irlandese	1997,500	1997,500	1998 —	1997,500	1997,500	1997,500	1998,400	1997,500	1997,500	—
Dracma greca	7,027	7,027	7,03	7,027	7,027	7,027	7,028	7,027	7,027	—
Escudo portoghese	8,524	8,524	8,52	8,524	8,524	8,524	8,523	8,524	8,524	—
Dollaro canadese	945 —	945 —	945 —	945 —	945 —	945 —	945 —	945 —	945 —	—
Yen giapponese	8,508	8,508	8,48	8,508	8,508	8,508	8,505	8,508	8,508	—
Franco svizzero	882,120	882,120	882 —	882,120	882,120	882,120	882,040	882,120	882,120	—
Scellino austriaco	106,897	106,897	106,90	106,897	106,897	106,897	106,880	106,897	106,897	—
Corona norvegese	192,130	192,130	192,50	192,130	192,130	192,130	192,080	192,130	192,130	—
Corona svedese	200,560	200,560	200,50	200,560	200,560	200,560	200,210	200,560	200,560	—
Marco finlandese	309,100	309,100	309 —	309,100	309,100	309,100	309,100	309,100	309,100	—
Dollaro australiano	852,400	852,400	853 —	852,400	852,400	852,400	852,300	852,400	852,400	—

Media dei titoli del 6 febbraio 1991
(quotazione relativa solamente a Roma)

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,400
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,500
» » » 22- 6-1987/91	96,950
» » » 18- 3-1987/94	81,650
» » » 21- 4-1987/94	81,850
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,075
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,625
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,050
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,40
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,60
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,150
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,050
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,900

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,100
» » » » 1- 6-1984/91	100,100
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,350
» » » » 1-11-1984/91	100,300
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,050
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	100,350
» » » » 19- 5-1986/92	100,200

Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	20- 7-1987/92	100,150
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,150
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,950
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,900
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,600
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,850
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,750
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,70
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100 —
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,350
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,150
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,35
»	»	»	»	1- 8-1988/93	98,500
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,350
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,350
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,900
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,750
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,050
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,650
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,725
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,500
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,350
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,850
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,850
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,650
»	»	»	»	1- 1-1990/95	98,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,850
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,200
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,500
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,05
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,350
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,400
»	»	»	»	1- 7-1990/95	97,950
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,300
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,300
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,825
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,350
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,350
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,35
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,200
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,150
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,250
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,650
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,750
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,850
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,950
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97 —

Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100 —
»	»	»	11,50%	1-11-1991	90,950
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,850
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,700
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,650
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,400
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,750
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,350
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97 —
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,850
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,350
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,450
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,750
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,250
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,650
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,650
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	97,950
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,950
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,400
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-10-1993	97,850
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,850
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	96,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	96,850
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,05
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	96,800
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,200
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	94 —

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,10
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,550
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	97,350
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	97,700
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	96,950
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,950
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,200
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	94,800
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	94,500
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	94,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	93,600
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	94 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,900
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	92,500
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,850
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	90,600
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,75
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	96,700
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,600
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	95 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M06021

N. 27

Corso dei cambi del 7 febbraio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1094,100	1094,100	1094 —	1094,100	1094,100	1094,100	1094,350	1094,100	1094,100	1094,10
E.C.U.	1544.500	1544,500	1545,50	1544,500	1544,500	1544,500	1544,600	1544,500	1544,500	1544,50
Marco tedesco	752 —	752 —	752,25	752 —	752 —	752 —	752,080	752 —	752 —	752 —
Franco francese	220,760	220,760	221,50	220,760	220,760	220,760	220,760	220,760	220,760	220,76
Lira sterlina	2180,900	2180,900	2182 —	2180,900	2180,900	2180,900	2181,250	2180.900	2180,900	2180.90
Fiorino olandese	667,470	667,470	667,50	667,470	667,470	667,470	667,450	667,470	667,470	667,47
Franco belga	36,526	36,526	36,58	36.526	36,526	36,526	36,523	36.526	36,526	36.52
Peseta spagnola	11,964	11,964	11,98	11.964	11,964	11,964	11,965	11.964	11,964	11,96
Corona danese	195,280	195,280	195,50	195.280	195,280	195,280	195,280	195.280	195,280	195,28
Lira irlandese	1998,250	1998,250	1998 —	1998,250	1998,250	1998,250	1998,200	1998,250	1998,250	—
Dracma greca	7,027	7,027	7,03	7,027	7,027	7,027	7,027	7,027	7,027	—
Escudo portoghese	8,515	8,515	8,52	8.515	8,515	8,515	8,509	8.515	8,515	8,51
Dollaro canadese	944,500	944,500	945 —	944,500	944,500	944,500	943,950	944.500	944,500	944,50
Yen giapponese	8,514	8,514	8,54	8.514	8,514	8,514	8,513	8,514	8,514	8.51
Franco svizzero	884,810	884,810	885 —	884.810	884,810	884,810	885 —	884,810	884,810	884,81
Scellino austriaco	106,910	106,910	106,90	106.910	106,910	106,910	106,896	106,910	106,910	106,90
Corona norvegese	192,080	192,080	192 —	192,080	192,080	192,080	192,090	192,080	192.080	192,08
Corona svedese	200,050	200,050	200 —	200,050	200,050	200,050	200 —	200,050	200,050	200,05
Marco finlandese	308,790	308,790	309 —	308,790	308,790	308,790	308,790	308,790	308,790	—
Dollaro australiano	854,800	854,800	859 —	854,800	854,800	854,800	854,900	854,800	854,800	854.80

Media dei titoli del 7 febbraio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	99,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,425
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,600
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,475
» » » 22- 6-1987/91	96,850
» » » 18- 3-1987/94	82,350
» » » 21- 4-1987/94	81,825
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,125
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,125
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	93,025
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,975
» » » TR 2,5% 1983/93	93,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	100,025
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,050
» » » » 1- 6-1984/91	100,075
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,350
» » » » 1- 9-1984/91	100,350
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	100,300
» » » » 19- 5-1986/92	100,125

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	20- 7-1987/92	100,175
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,175
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,925
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,900
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,575
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,775
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,025
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,250
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,200
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,450
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,325
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,600
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,950
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,325
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,700
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,150
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,975
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,900
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,750
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,575
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,350
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,875
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,700
»	»	»	»	1-11-1988/94	98,650
»	»	»	»	1- 1-1990/95	96,475
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,950
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,875
»	»	»	»	1- 3-1990/95	98,225
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,475
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,450
»	»	»	»	1- 5-1990/95	98,075
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,325
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,375
»	»	»	»	1- 7-1990/95	98 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,400
»	»	»	»	1- 9-1985/95	97,175
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,575
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,750
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	101,300
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 3-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98,025
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,250
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	97,125
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,175
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,600
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,750
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,825
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,100
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,400
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,050
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,325
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,025
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,925
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,875
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,825
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97 —

Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,050
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,950
»	»	»	11,50%	21-12-1991	98,975
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,500
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	97,675
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,625
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	97,675
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	97,025
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,650
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,400
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,275
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,350
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	96,775
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,600
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,375
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	97,150
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	96,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	98,625
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98 —
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	97,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99 —
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,125
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,400
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	97,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	97,750
»	»	»	12,50%	17-11-1993	97,775
»	»	»	12,50%	1-12-1993	97,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,750
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	97,400
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	97,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	97,050
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	97,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	97,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	94,150
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	93,975

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100,175
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	98,725
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	97,325
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	97,475
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	97,075
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100,675
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	99,750
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	98,100
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	95,200
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	94,775
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	94,550
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	97,325
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	93,925
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	94,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	96,250
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	92,725
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	96,925
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	91,050
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	95,925
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	96,025
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	97,225
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,100
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	100,100
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	96,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M07021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 19 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Sardegna da scoprire a r.l.», con sede in Nuoro, costituita per rogito Castelli in data 20 marzo 1984, rep. 9883, reg. soc. 1424, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di consumo «Ge.Men.Se.» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 8 aprile 1982, rep. 137806, reg. soc. 1237, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Habitat - Biometria e programmazione territoriale - Società a responsabilità limitata», con sede in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 22 febbraio 1980, rep. 128281, reg. soc. 1059, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «Selene» a responsabilità limitata, con sede in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 26 febbraio 1981, rep. 132620, reg. soc. 1158, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «Penna Bianca - Soc. coop. a r.l.», con sede in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 23 luglio 1964, rep. 41590, reg. soc. 403, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di consumo «Cooperativa turistica Navarra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baunei (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 10 aprile 1978, rep. 18081, reg. soc. 380, tribunale di Lanusei;

società cooperativa edilizia «Cala Luna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Baunei (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 3 agosto 1978, rep. 19005, reg. soc. 389, tribunale di Lanusei;

società cooperativa mista «Mista società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Birori (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 13 febbraio 1957, rep. 12284, reg. soc. 800, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «San Salvatore Casa» a responsabilità limitata, con sede in Botolana (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 17 aprile 1972, rep. 98453, reg. soc. 1315, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - Temo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 8 febbraio 1972, rep. 2718, reg. soc. 1294, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edile a responsabilità limitata - Malaspina», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 31 maggio 1975, rep. 5690, reg. soc. 1520, tribunale di Oristano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Pietro Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 17 maggio 1972, rep. 2897, reg. soc. 1236, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Conca e Ianas» a responsabilità limitata, con sede in Borgali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 3 settembre 1977, rep. 120995, reg. soc. 937, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Santu Asile - Elàiopolio cooperativa di Dorgali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Dorgali (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 19 maggio 1958, rep. 7775, reg. soc. 278, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «La Popolare» a responsabilità limitata, con sede in Dualchi (Nuoro), costituita per rogito Pippia in data 24 febbraio 1957, rep. 29187, reg. soc. 780, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Patrizia Società a responsabilità limitata», con sede in Escalaplano (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 27 marzo 1974, rep. 20772, reg. soc. 7038, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Monte Ferru - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gairo (Nuoro), costituita per rogito Mameli in data 4 aprile 1954, rep. 10390, reg. soc. 122, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi sociali E.S.S.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galtelli (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 5 maggio 1987, rep. 151507, reg. soc. 2264, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Artigiana Gaia a r.l.», con sede in Galtelli (Nuoro), costituita per rogito Malinconico in data 1° luglio 1978, rep. 255, reg. soc. 989, tribunale di Nuoro;

società cooperativa mista «Su Pardu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Girasole (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 11 dicembre 1979, rep. 22410, reg. soc. 414, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Panificatori Dorimannu - Società cooperativa a r.l.», con sede in Irgoli (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 5 novembre 1973, rep. 19127, reg. soc. 720, tribunale di Nuoro;

società cooperativa mista «Cooperativa solidarietà - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lodè (Nuoro), costituita per rogito Giuliani in data 3 marzo 1987, rep. 76117, reg. soc. 2331, tribunale di Nuoro;

società cooperativa di produzione e lavoro «Architettura e restauro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito Tucci in data 7 dicembre 1984, rep. 8274, reg. soc. 20342, tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Girasole 73 a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Paladini in data 27 novembre 1973, rep. 86763, reg. soc. 7685, tribunale di Verona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Verona 71» a responsabilità limitata, con sede in Verona, costituita per rogito Giordano in data 13 gennaio 1971, rep. 56444, reg. soc. 6604, tribunale di Verona;

società cooperativa mista «Centri commerciali integrati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 29 ottobre 1979, rep. 25476, reg. soc. 12274, tribunale di Verona;

società cooperativa di consumo «Società cooperativa a r.l. S. Francesco d'Assisi», con sede in Verona, costituita per rogito Fantin in data 14 gennaio 1985, rep. 36021, reg. soc. 20860, tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Primavera a r.l.», con sede in Bardolino (Verona), costituita per rogito Bisighini in data 6 aprile 1977, rep. 29751, reg. soc. 9868, tribunale di Verona;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Sona a r.l.», con sede in Sona (Verona), costituita per rogito Paladini in data 6 marzo 1970, rep. 46341, reg. soc. 6390, tribunale di Verona.

Con decreti ministeriali 20 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Andromeda» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 30 maggio 1973, rep. 35892, reg. soc. 5992, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Casa Lieta» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 20 maggio 1974, rep. 11361, reg. soc. 6641, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Della Pineta» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 3 settembre 1960, rep. 99552, reg. soc. 2897, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «La Telefonica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 10 luglio 1975, rep. 232415, reg. soc. 7209, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Barbagia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 5 dicembre 1975, rep. 33866, reg. soc. 7350, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «10 Ottobre - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 29 dicembre 1975, rep. 12726, reg. soc. 7414, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Nuraghe Primo S.r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 19 novembre 1969, rep. 59159, reg. soc. 4879, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «I Nomadi» a responsabilità limitata, con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 28 gennaio 1975, rep. 31309, reg. soc. 6932, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Quartucciu 87 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Floris in data 24 marzo 1987, rep. 17350, reg. soc. 17171, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Morandi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 8 febbraio 1974, rep. 28936, reg. soc. 6441, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «L'Oleandro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 26 marzo 1973, rep. 218329, reg. soc. 5953, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Isabel Casa - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 8 febbraio 1985, rep. 27071, reg. soc. 15351, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Sirena - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 25 giugno 1973, rep. 112764, reg. soc. 6026, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'Artigiana falegnami - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Speranza in data 4 agosto 1976, rep. 15720, reg. soc. 4395, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Ecos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 24 ottobre 1975, rep. 232867, reg. soc. 7282, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa biologi sardi - Co.B.Sa. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 15 ottobre 1985, rep. 273141, reg. soc. 15004, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Consorzio edilizio regionale sardo 2200 - C.E.R.S. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 5 maggio 1980, rep. 19355, reg. soc. 9865, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Vetrina - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Ernesto Quinto Bassi in data 18 dicembre 1986, rep. 34914, reg. soc. 16907, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «Primavera 1973 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 20 novembre 1974, rep. 143855, reg. soc. 6854, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di trasporto «Karalis - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Polli in data 23 maggio 1986, rep. 7087, reg. soc. 15867, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.S.I. - Centro di medicina subacquea ed iperbarica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari, costituita per rogito Rossetti in data 19 dicembre 1985, rep. 9253, reg. soc. 15389, tribunale di Cagliari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ambiente e produzione in Sardegna (A.P.S.) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, costituita per rogito Lojacono in data 30 gennaio 1985, rep. 32955, reg. soc. 4730, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa turistica marina di Sorso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sassari, costituita per rogito Chialdi in data 29 marzo 1982, rep. 118039, reg. soc. 3789, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Domus De Janas» a responsabilità limitata, con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 15 maggio 1971, rep. 290722, reg. soc. 2017, tribunale di Sassari;

società cooperativa mista «Cooperativa Urbe di Sassari a r.l.», con sede in Sassari, costituita per rogito Garofalo in data 6 marzo 1986, rep. 38456, reg. soc. 5327, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «San Siro» a responsabilità limitata (già «S. Giuseppe» a responsabilità limitata), con sede in Sassari, costituita per rogito Chialdi in data 6 luglio 1963, rep. 27057, reg. soc. 1411, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Il Corsaro» a responsabilità limitata, con sede in Sassari, costituita per rogito Maniga in data 28 dicembre 1977, rep. 416565, reg. soc. 2917, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Solfer» a responsabilità limitata, con sede in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 28 giugno 1973, rep. 36450, reg. soc. 2274, tribunale di Sassari;

società cooperativa mista «Nuova cooperativa sassarese» a responsabilità limitata, con sede in Sassari, costituita per rogito D'Alessandro in data 11 gennaio 1985, rep. 2764, reg. soc. 5204, tribunale di Sassari;

società cooperativa di consumo «Libreria commissionaria Rinascita» a responsabilità limitata, con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 20 novembre 1974, rep. 1142, reg. soc. 2438, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Emmedue» a responsabilità limitata (già «Sarda Juvenilia» a responsabilità limitata), con sede in Sassari, costituita per rogito Scanu in data 20 marzo 1980, rep. 49128, reg. soc. 3184, tribunale di Sassari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Autotrasporti Riviera - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 21 febbraio 1985, rep. 18582, reg. soc. 4717, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Giuseppe Mannu» a responsabilità limitata, con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 26 luglio 1973, rep. 56369, reg. soc. 2312, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Iris fra impiegati ed operai - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito De Rosa in data 30 giugno 1975, rep. 59220, reg. soc. 2612, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia San Basilide a r.l.», con sede in Alghero (Sassari), costituita per rogito Fenu in data 25 maggio 1978, rep. 419731, reg. soc. 2948, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Oasi km 101 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ittiri (Sassari), costituita per rogito Faedda in data 23 gennaio 1975, rep. 281, reg. soc. 2450, tribunale di Sassari;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Edilcasa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Acciaro in data 14 settembre 1965, rep. 2693, reg. soc. 373 tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Radio Popolare» a responsabilità limitata con sede in Osilo (Sassari), costituita per rogito Soldani in data 1° dicembre 1977, rep. 4777, reg. soc. 2877, tribunale di Sassari·

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Madonna di Loreto» a responsabilità limitata, con sede in Ozieri (Sassari), costituita per rogito Luridiana in data 4 aprile 1959, rep. 24611, reg. soc. 1151, tribunale di Sassari;

società cooperativa mista «Istituto di vigilanza città di Santa Teresa di Gallura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Santa Teresa di Gallura (Sassari), costituita per rogito Campus in data 24 novembre 1983, rep. 36493, reg. soc. 2280, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Villamarina» a responsabilità limitata, con sede in Santa Teresa di Gallura (Sassari), costituita per rogito Jannitti in data 30 gennaio 1979, rep. 1517, reg. soc. 1293, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Radio Tempio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus in data 26 luglio 1976, rep. 12146, reg. soc. 989, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Panifici riuniti della Gallura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus in data 8 gennaio 1974, rep. 5676, reg. soc. 748, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa edilizia «La Custaglia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tempio Pausania (Sassari), costituita per rogito Campus in data 8 maggio 1980, rep. 24758, reg. soc. 1565, tribunale di Tempio Pausania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Santu Antine - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torralba (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 25 febbraio 1985, rep. 18605, reg. soc. 4734, tribunale di Sassari.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1990 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Silva» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 13 marzo 1981, rep. 12011, reg. soc. 12865, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Denebola» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Volpe in data 17 aprile 1979, rep. 87, reg. soc. 11070, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Anna» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Gusman in data 29 giugno 1977, rep. 1232, reg. soc. 9684, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Interservice - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 11 febbraio 1986, rep. 30934, reg. soc. 19373, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Virisiana» a r.l., con sede in Bari, costituita per rogito Gusman in data 10 marzo 1980, rep. 7203, reg. soc. 11851, tribunale di Bari;

società cooperativa «Adamo 1° a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Rotondo in data 30 gennaio 1979, rep. 100707, reg. sòc. 10845, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari-Palese, costituita per rogito Toni in data 8 febbraio 1986, rep. 7142, reg. soc. 19218, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Giovanni Barracane a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Labriola in data 17 aprile 1957, rep. 2261, reg. soc. 4163, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Belvedere - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 5 novembre 1963, rep. 65987, reg. soc. 5178, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Salubritas a r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Susca in data 2 dicembre 1983, rep. 76440, reg. soc. 15434, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Solidarietà a r.l.», con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Susca in data 17 giugno 1983, rep. 73360, reg. soc. 15042, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Peragro Adelfia Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Adelfia (Bari), costituita per rogito Costantini in data 1° luglio 1985, rep. 179476, reg. soc. 18518, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Casa degli emigranti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Fornaro in data 19 gennaio 1984, rep. 10032, reg. soc. 15803, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Co.Pi. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito De Bellis in data 12 maggio 1981, rep. 3864, reg. soc. 13296, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Football Matteotti a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 2 agosto 1979, rep. 44991, reg. soc. 4036, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arte Viaggi a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 23 febbraio 1987, rep. 78716, reg. soc. 8093, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Mediterranea a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 29 novembre 1971, rep. 53682, reg. soc. 2522, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Habitat a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Manno in data 30 novembre 1971, rep. 53685, reg. soc. 2520, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «C.O.E.P.A. - Cooperativa operatori economici pugliesi associati a responsabilità limitata», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 21 giugno 1979, rep. 24538, reg. soc. 3994, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Mazzini - Autonoleggiatori e affini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Giacinto Simeone in data 30 luglio 1971, rep. 28549, reg. soc. 2483, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Sud Edil a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Russo in data 3 settembre 1979, rep. 5322, reg. soc. 4048, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edil Modulo a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 18 dicembre 1981, rep. 56336, reg. soc. 5061, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Il Garofano» a r.l., con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 5 ottobre 1979 rep. 45582, reg. soc. 4087, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Ce.M. Cooperativa cementisti e muratori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Bellecca in data 14 marzo 1978, rep. 30898/4484, reg. soc. 3650, tribunale di Trani.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimomiali da definire:

società cooperativa edilizia «Giuliana a r.l.», con sede in Cuneo, costituita per rogito Di Girolamo in data 25 febbraio 1977, rep. 28429, reg. soc. 3229, tribunale di Cuneo;

società cooperativa di consumo «ERMES - Società cooperativa di consumo, cultura, sports» - Società cooperativa a r.l., con sede in Cuneo, costituita per rogito Cavallo in data 11 febbraio 1977, rep. 20511, reg. soc. 3225, tribunale di Cuneo;

società cooperativa di produzione e lavoro «Ricerca e cultura - Cooperativa per le attività tecnico professionali - Società a responsabilità limitata», con sede in Mombaruzzo (Asti), costituita per rogito Ribezzi in data 11 febbraio 1985, rep. 48983, reg. soc. 1641, tribunale di Acqui Terme.

91A0674

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche superiori.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI PAVIA
(sede di Varese)

Facoltà di medicina e chirurgia:

criminologia e difesa sociale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0705

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Chieuti e S. Giovanni Rotondo

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 6678 del 9 novembre 1990 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Chieuti, inerente la costruzione di un campo sportivo di calcio in località Tre Monti.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 6688 del 9 novembre 1990 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale relativa alla eliminazione di tre dossi alla strada statale n. 272, tronco S. Giovanni Rotondo-Monte Sant'Angelo.

91A0675

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 12 gennaio 1991 concernente: «Tariffe per il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (ITAPAC) a regime europeo ed extraeuropeo». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 1991).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 32, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, al punto «1.1.2 tariffe a volume», dove è scritto: «fino a 200.000 segmenti/*mesi* fr. oro 0,096», si legga: «fino a 200.000 segmenti/*mese* fr. oro 0,096»; al successivo punto «1.2.2 tariffe a volume», dove è scritto : «fino a 200.000 segmenti/*mesi* fr. oro 0,22», si legga: «fino a 200.000 segmenti/*mese* fr. oro 0,22».

91A0678

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari:*

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 6 0 9 1 *

L. 1.200